

SET INFORMATIVO
Tariffa 402 – VERA FINANCIAL - ESG Protection Clima
CONTRATTO DI ASSICURAZIONE SULLA VITA DI
TIPO UNIT LINKED

composto da:

- Documento contenente le Informazioni Chiave (*Key Information Document*, "KID")
Mod. 402K Ed. 01.2019;

- Documento informativo precontrattuale (DIP) aggiuntivo IBIP
Mod. 402DIP Ed. 01.2019;
- Condizioni di Assicurazione comprensive del glossario
Mod. 402CA Ed. 01.2019;
- Facsimile della Scheda Contrattuale
Mod. 402SC Ed. 01.2019.

Il prodotto è stato redatto secondo le Linee guida del Tavolo tecnico ANIA ASSOCIAZIONI CONSUMATORI-ASSOCIAZIONI INTERMEDIARI per contratti semplici e chiari, ai sensi di quanto previsto dalla Lettera al Mercato di IVASS del 14 marzo 2018, come successivamente estesa alle imprese di assicurazione comunitarie.



Vera Financial dac

Scopo

Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento.

Prodotto

VERA FINANCIAL – ESG Protection Clima (Tariffa 402), emesso da **Vera Financial dac** (la "Società").

Sito internet: www.verafinancial.com.

Per ulteriori informazioni chiamare il numero: +39 045 8392777.

Per questo documento la Società è soggetta alla vigilanza di CONSOB.

Data di produzione del documento: 27/01/2019

Cos'è questo prodotto?

Tipo: Prodotto d'investimento assicurativo. Assicurazione per il caso di morte a vita intera a Premio unico con capitale espresso in quote di un fondo interno denominato "ESG Protection Clima" (il "Fondo").

Obiettivi: VERA FINANCIAL – ESG Protection Clima è un prodotto con finalità di investimento che prevede, a fronte della corresponsione di un Premio unico, prestazioni finanziarie e assicurative che dipendono dal valore delle quote del Fondo a cui il contratto è collegato. L'obiettivo è di incrementare il valore del capitale investito nel medio – lungo termine e preservare, nel corso dei primi sette anni, l'ottanta per cento (80%) del massimo valore della quota raggiunto dal Fondo interno stesso a partire dalla data della sua istituzione. La protezione del valore unitario della quota opera con riferimento ad ogni valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso. Il risultato/rendimento dell'investimento dipende esclusivamente dall'oscillazione del valore delle quote in cui è espresso il Fondo e risente delle oscillazioni di prezzo delle anzidette attività di cui le quote stesse sono rappresentazione. Non è prevista garanzia di conservazione dell'importo investito, né risultato o rendimento minimo da parte della Società.

La Società ha sottoscritto uno specifico accordo con una primaria controparte di mercato, in virtù del quale quest'ultima interverrà con mezzi propri qualora il valore della quota del Fondo, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore all'ottanta per cento (80%) del valore massimo del Net Asset Value (NAV) registrato dal predetto Fondo nei primi sette (7) anni di vita della Polizza. Tale Controparte, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'importo di Protezione come definito e calcolato ai sensi dell'accordo di protezione, che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo. L'impegno della Controparte non è incondizionato e potrebbe venir meno per eventi o circostanze che comportino la cessazione anticipata o l'ineroperatività dell'accordo di protezione. La gestione del Fondo interno si basa su una strategia di allocazione dinamica tra la componente di performance, costituita da attivi di natura obbligazionaria e azionaria nonché da OICR azionari, obbligazionari, multi-asset, flessibili e la componente di protezione, costituita da titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania con una scadenza residua inferiore ai sei mesi, OICR monetari (o assimilabili), strumenti monetari con scadenza non superiore a sei mesi e liquidità, finalizzata al perseguimento dell'obiettivo di protezione. Viene utilizzato come parametro di riferimento la volatilità media annua attesa della quota pari all'5,00%.

Caratteristiche delle attività di investimento:

- Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: il Fondo può investire in attivi in natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria. Non sono previsti limiti con riferimento alla valuta di denominazione degli strumenti finanziari. Per la parte del Fondo interno costituita da attività espresse, o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.
- Aree geografiche/mercati di riferimento: non sono previste limitazioni alle aree geografiche di riferimento.
- Categorie emittenti: non sono previste limitazioni.

Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Questo prodotto si rivolge sia a persone fisiche che a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche con esperienza e conoscenza teorica riguardo ai mercati finanziari e ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio medio-bassa (o superiore), aventi un obiettivo di risparmio/investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo. "VERA FINANCIAL – ESG Protection Clima" è una assicurazione caso morte a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell'Assicurato; il prodotto è sottoscrivibile per Assicurati di età compresa tra i 18 e i 90 anni.

Prestazioni assicurative e costi: Pagamento di un capitale in favore dei beneficiari in caso di decesso dell'Assicurato. Il capitale è pari al controvalore delle quote al verificarsi del decesso dell'Assicurato, al quale si aggiunge la Maggiorazione per il caso di morte (prestazione di natura biometrica), il cui ammontare - massimo di 50.000 EUR - è ottenuto applicando all'anzidetto controvalore una percentuale decrescente, da un massimo del 35% ad un minimo dello 0,10%, al crescere dell'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al decesso. Il costo del rischio biometrico riferibile all'anzidetta Maggiorazione non è finanziato attraverso il Premio ma prelevando, mediamente, 0,10 punti percentuali dalla commissione di gestione applicabile al Fondo; pertanto detto finanziamento non comporta una riduzione del rendimento dell'investimento ulteriore rispetto a quella derivante dall'applicazione delle commissioni di gestione.

Il contratto è riscattabile purché sia trascorso almeno un anno dalla sua decorrenza. In caso di richiesta di riscatto prima che siano interamente trascorse quattro annualità, il valore di riscatto si ottiene applicando al controvalore delle quote del Fondo una percentuale di riduzione in funzione degli anni trascorsi (3,00% nel 2° anno; 2,10% nel 3°; 1,20% nel 4°; 0,00% oltre il 4°).

Nel caso in cui, in corso di contratto, il valore unitario delle quote del Fondo scenda al di sotto dell'ottanta per cento (80%) del massimo valore unitario delle quote registrato nel corso dei primi sette (7) anni di vita del contratto, è previsto che il Fondo

venga liquidato e che si proceda quindi con la liquidazione automatica del controvalore delle quote possedute in favore del Contraente, tenendo comunque in considerazione la protezione dell'ottanta per cento (80%) del massimo valore raggiunto (tale scenario fa riferimento all'ipotesi in cui si verifichi il cd. "Evento barriera").

Il valore delle prestazioni è riportato nella sezione intitolata "Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?".


Considerando un premio unico complessivo di 10.000,00 euro, il premio per il rischio biometrico, che fa parte di tale Premio complessivo, è pari a 370 euro e l'incidenza della parte del costo del premio per il rischio biometrico è pari allo 0,2833% annuo. Il Premio medio per il rischio biometrico è quindi pari al 3,7% del Premio unico e l'importo medio investito è pari a 9.630 euro. Tali valori sono stati calcolati per un assicurato di età pari a 45 anni. L'impatto del pagamento del Premio per il rischio biometrico sul rendimento dell'investimento è pari ad un tasso medio annuo di 0,7878%. Tale perdita di rendimento consente ai Beneficiari di usufruire di una prestazione maggiorata in caso di morte dell'Assicurato.

Al Fondo si applica una commissione di gestione prelevata trimestralmente dalle quote, pari all'1,75% annuo per i primi sette anni e successivamente all'1,50% annuo. Sono inoltre applicati i costi di transazione legati all'acquisto e alla vendita dei titoli.

Salvo il caso in cui il valore unitario delle quote del Fondo scenda al di sotto dell'ottanta per cento 80% del valore massimo unitario delle quote registrato nel corso dei primi sette (7) anni di vita del contratto, Vera Financial dac non è autorizzata ad estinguere unilateralmente il presente prodotto, che si risolve automaticamente in caso di decesso dell'Assicurato.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Indicatore di Rischio: Nella seguente scala numerica si evidenzia l'Indicatore Sintetico di Rischio (SRI) del prodotto:



L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa dell'incapacità della Società di pagare quanto dovuto. Se la Società non è in grado di pagare quanto dovuto, esiste la possibilità di perdita dell'intero

investimento. Il prodotto è stato classificato al livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità della Società di pagare quanto dovuto. Questo prodotto, che pure prevede l'intervento con mezzi propri di una primaria controparte di mercato qualora il valore della quota del Fondo, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore all'ottanta per cento (80%) del valore massimo del Net Asset Value (NAV) registrato dal predetto Fondo nei primi sette (7) anni di vita della Polizza, non comprende tuttavia alcuna protezione dalla performance futura del mercato. Pertanto potreste perdere parte del vostro investimento, anche in considerazione dell'ipotesi in cui si verifichi l'Evento barriera sopra menzionato, qualora il valore unitario delle quote del Fondo scendesse al di sotto dell'80% del massimo valore unitario delle quote registrato nel corso dei primi sette (7) anni di vita del contratto.

Scenari di Performance

Investimento	10.000 €			
Premio assicurativo	370 €	1 anno	3 anni	5 anni (Periodo di detenzione raccomandato)
Scenari di sopravvivenza				
Scenario di stress	Possibile rimborso al netto dei costi	7.940 €	7.844 €	7.844 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-20,60%	-11,43%	-11,43%
Scenario sfavorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	9.314 €	9.878 €	10.564 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-6,86%	-0,41%	1,10%
Scenario moderato	Possibile rimborso al netto dei costi	9.944 €	11.055 €	12.214 €
	Rendimento medio per ciascun anno	-0,56%	3,40%	4,08%
Scenario favorevole	Possibile rimborso al netto dei costi	10.591 €	12.345 €	14.089 €
	Rendimento medio per ciascun anno	5,91%	7,27%	7,10%
Scenario di morte				
Decesso nel corso della durata contrattuale	Possibile rimborso a favore dei vostri beneficiari al netto dei costi	10.251 €	11.190 €	15.267 €

Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento in un'unica soluzione di 10.000 euro, in relazione ad un assicurato di 45 anni. Gli scenari presentati mostrano la possibile performance dell'investimento. Possono essere confrontati con quelli di

altri prodotti. Gli scenari presentati sono una stima della performance futura sulla base di prove relative alle variazioni passate del valore di questo investimento e non sono un indicatore esatto. Gli importi dei rimborsi varieranno a seconda della performance del mercato e del periodo di tempo durante il quale è mantenuto l'investimento. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme e non tiene conto della situazione in cui la Società non sia in grado di pagare. Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, inclusi i costi retrocessi dalla Società al distributore, ma non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso, che può incidere sui versamenti effettivi. Si precisa che nello scenario di stress, i valori a 3 e 5 anni tengono conto dell'evento barriera che, nella simulazione, si verificherebbe dopo due anni.

Cosa accade se la Società non è in grado di corrispondere quanto dovuto?

In caso di insolvenza della Società è possibile subire una perdita, considerato che le prestazioni non sono garantite da soggetti terzi pubblici o privati. Il credito derivante dal contratto è comunque privilegiato, rispetto a quelli vantati da altre tipologie di creditori.

Quali sono i costi?

La diminuzione del rendimento (Reduction in Yield – RIY) esprime l'impatto dei costi totali sostenuti sul possibile rendimento dell'investimento. I costi totali tengono conto dei costi una tantum, correnti e accessori. Gli importi qui riportati corrispondono ai costi cumulativi del prodotto in tre periodi di detenzione differenti e comprendono le potenziali penali per uscita anticipata. Questi importi si basano sull'ipotesi che siano investiti 10.000 euro pagati in un'unica soluzione. Gli importi sono stimati e potrebbero cambiare in futuro.

Tabella 1 - Andamento dei costi nel tempo

La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo.

Investimento 10.000 euro Scenari	In caso di disinvestimento dopo 1 anno	In caso di disinvestimento dopo 3	In caso di disinvestimento dopo 5 anni
Costi totali	€ 508	€ 950	€ 1.494
Impatto sul rendimento (RIY) per anno	5,09%	2,95%	2,50%

Tabella 2 - Composizione dei costi

La seguente tabella presenta l'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato e il significato delle differenti categorie di costi.

Questa tabella presenta l'impatto del rendimento per anno			
Costi una tantum	Costi d'ingresso	0,69%	Impatto dei costi da sostenere al momento della sottoscrizione dell'investimento
	Costi di uscita	0,00%	Impatto dei costi di uscita dall'investimento o alla scadenza
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio	0,06%	Impatto dei nostri costi di acquisto e vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto
	Altri costi correnti	1,75%	Impatto dei costi che tratteniamo ogni anno per gestire i vostri investimenti e dei costi presentati nella sezione II
Oneri accessori	Commissioni di performance	0,00%	Impatto della commissione di performance
	Carried interest (commissioni di overperformance)	0,00%	Impatto dei carried interest

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente?

Il contratto è riscattabile purché sia trascorso almeno un anno dalla sua decorrenza, come sopra descritto.

Di seguito è riportato il *Periodo di detenzione minimo richiesto*, determinato considerando il termine oltre il quale è esercitabile il riscatto e il *Periodo di detenzione raccomandato*, tenuto conto sia del profilo di rischio del Fondo che del periodo in cui sono presenti penali in caso di eventuale uscita anticipata. Il periodo di detenzione raccomandato è stato determinato sulla base dei confronti tra i rendimenti medi ottenibili dall'investitore nell'ipotesi di disinvestimento alle diverse epoche contrattuali, basandosi sulla significatività della perdita di rendimento che ne consegue.

Periodo di detenzione minimo richiesto: 1 anno

Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

È comunque possibile esercitare il Recesso, entro 30 giorni dal momento in cui il Contraente è informato della conclusione del contratto, ottenendo la restituzione del premio unico versato diminuito/aumentato in base all'andamento del valore delle quote, nonché al netto delle spese sostenute per l'emissione del contratto pari a 25 euro.

L'impatto di tali costi è rappresentato nella sezione "Quali sono i costi?".

Come presentare reclami?

Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la gestione del rapporto contrattuale o il comportamento della Società sono inoltrati alla Società medesima tramite: (i) posta: Vera Financial dac, Servizio Reclami, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D 02 DH60, Irlanda; (ii) fax: +353 1 6319599; (iii) email: servizioreclami@verafinancial.com. I reclami devono indicare nome, cognome, domicilio e Codice Fiscale (o Partita IVA) del reclamante, i dati della polizza, nonché la descrizione della lamentela. I reclami relativi al comportamento degli intermediari iscritti alla sezione B o D del Registro Unico Intermediari (Broker o Banche, Intermediari Finanziari ex art.107 del TUB, SIM) nonché degli intermediari assicurativi iscritti nell'elenco annesso, devono essere inoltrati per iscritto direttamente alla sede dell'Intermediario.

Per ulteriori informazioni si rimanda ai documenti di offerta o alla sezione reclami del sito internet www.verafinancial.com.

Altre informazioni rilevanti

Informazioni aggiuntive sono fornite nel Set informativo, come previsto dal comma 3 dell'art. 20 del Regolamento IVASS n.41 del 2 agosto 2018, disponibile su www.verafinancial.com.

Vera Financial dac

Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 – fax: +353 1 6319599 – info@verafinancial.com

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)

Registered in Ireland as a designated activity Company – Registered no. 295034

Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019

www.verafinancial.com

Assicurazione sulla vita di tipo unit linked

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo
per i prodotti d'investimento assicurativi
(DIP aggiuntivo IBIP)

Compagnia di assicurazioni: Vera Financial dac

VERA  Financial

Prodotto denominato "Vera Financial dac – ESG Protection Clima"
Contratto di Ramo III

Il presente DIP aggiuntivo IBIP è stato realizzato in data 27/01/2019
ed è l'ultima versione disponibile

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale Contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Vera Financial dac è una società di diritto irlandese costituita in forma di *designated activity company*, con sede legale in Beaux Lane Street, Mercer Street Lower, Dublino 2 D02 DH60, Irlanda, tel. (+353 1) 631 9555, sito internet: www.verafinancial.com; e-mail: info@verafinancial.com.

Vera Financial dac, (la "Società"), è una società di diritto irlandese facente parte del Gruppo Cattolica Assicurazioni ed avente sede legale e direzione generale in Beaux Lane Street, Mercer Street Lower, Dublino 2 D02 DH60, Irlanda, recapito telefonico (+353 1) 631 9555, indirizzo internet www.verafinancial.com, e-mail info@verafinancial.com. Vera Financial dac è una *designated activity company* di diritto irlandese, registrata in Irlanda al n. 295034 ed iscritta all'Albo delle imprese di assicurazione tenuto da IVASS al n. II.00834, che opera in Italia in regime di libera prestazione di servizi. Vera Financial dac è regolata dalla Central Bank of Ireland.

Il premio può essere investito in attivi non consentiti dalla normativa italiana in materia di assicurazioni sulla vita.

L'ammontare del patrimonio netto, come risultante dall'ultimo bilancio d'esercizio redatto ai sensi dei principi contabili vigenti, è di 72 milioni di euro, di cui euro 1 milione a titolo di capitale sociale ed euro 71 milioni a titolo di riserve patrimoniali complessive. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile sul sito internet dell'impresa alla pagina <https://www.verafinancial.com/it/about-us/pillar-iii-solvency-ii/>. Il requisito patrimoniale di solvibilità è pari a €9 milioni, il requisito patrimoniale minimo è €4 milioni; i fondi propri ammissibili alla loro copertura sono pari a €75 milioni e il valore dell'indice di solvibilità (solvency ratio) dell'impresa è 8.39.

Al contratto si applica la legge italiana.



Quali sono le prestazioni?

Le prestazioni principali previste dal contratto sono:

- Prestazioni direttamente collegate al valore delle quote del fondo interno "ESG Protection Clima"
- Prestazioni in caso di decesso

Il Regolamento del Fondo Interno è disponibile sul sito della Società www.verafinancial.com. Sul medesimo sito la Società pubblica altresì giornalmente il valore della quota del Fondo con la relativa data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento).

Vera Financial dac ESG Protection Clima è una polizza di assicurazione a vita intera e a premio unico di tipo unit linked, nella quale le prestazioni previste, in caso di decesso dell'Assicurato, sono collegate all'andamento degli attivi sottostanti il fondo interno denominato "ESG Protection Clima". Il Contratto prevede una prestazione caso morte commisurata al numero delle Quote assegnate al Contraente moltiplicato per il loro valore unitario, entrambi valorizzati nel giorno di riferimento indicato nelle Condizioni di Assicurazione. La prestazione caso morte è maggiorata di una percentuale come indicato nella Tabella di seguito riportata che dipende dall'età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso.

Età assicurativa al decesso	Percentuale di Maggiorazione per il caso di morte
18 - 40	35,00%
41 - 55	25,00%

56 - 65	8,00%
66 - 75	0,50%
Oltre 75	0,10%

Tabella

L'ammontare della maggiorazione non potrà comunque superare 50.000 (cinquantamila/00) euro.

Per Età assicurativa s'intende l'età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno, e l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Si ricorda che il Fondo Interno denominato "Vera Financial dac - ESG Protection Clima" potrà essere liquidato al verificarsi dell'Evento Barriera, ossia laddove il valore unitario delle quote scenda al di sotto dell'80% del massimo NAV registrato nei primi 7 anni di vita della polizza. In tal caso, la Compagnia provvederà al rimborso dell'80% del massimo NAV al Contraente sulle coordinate bancarie da quest'ultimo indicate.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Il rischio di decesso è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, salvi i casi di dolo del Contraente o del Beneficiario.



Ci sono limiti di copertura?

Le limitazioni alle prestazioni offerte dal Contratto sono le seguenti:

- i. La Maggiorazione caso morte non può superare l'importo di Euro 50.000 (cinquantamila/00) ed è variabile in relazione alla fascia di età dell'Assicurato al momento del decesso;
- ii. Inoltre, **sono esclusi dalla Maggiorazione caso di morte i casi di decesso dell'Assicurato cagionati direttamente o indirettamente da:**
 - Partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
 - Atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
 - Atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi 2 (due) anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione.

Pertanto, nei casi di esclusione da ultimo elencati, la Maggiorazione caso di morte non sarà corrisposta.

Il Contratto prevede inoltre che l'età minima dell'Assicurato sia di 18 anni e quella massima di 90.



Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

Cosa fare in caso di evento?


Denuncia: la Compagnia si obbliga al pagamento mediante bonifico bancario delle Prestazioni Assicurate (in caso di decesso) ovvero del Valore di Riscatto della Polizza (in caso di Riscatto Totale) in base al pervenimento della documentazione indicata nell'apposito modulo facente parte delle Condizioni di Assicurazione, disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.verafinancial.com o richiedibile direttamente alla Società.


Per l'erogazione delle prestazioni, il Contraente o i Beneficiari/aventi diritto dovranno **far pervenire la richiesta alla Società – per iscritto debitamente firmata e corredata della documentazione completa prevista – per il tramite del Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda**


Prescrizione: si ricorda che i diritti dei Beneficiari si prescrivono in dieci anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'articolo 2952 del Codice Civile italiano. In caso di mancato esercizio di tali diritti entro detti termini, troverà applicazione la legge n. 266 del 23 dicembre 2005 e successive modifiche e integrazioni; pertanto le prestazioni saranno devolute al fondo di cui alla predetta legge e la polizza sarà qualificata come "dormiente".


Erogazione della prestazione: entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo di pagamento, sempre che la documentazione ricevuta dalla Società sia completa. In caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dalla ricezione da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il suddetto termine di 30 giorni e a partire dal predetto termine fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi di mora a favore degli aventi diritto, calcolati secondo il criterio della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale di volta in volta vigente.

Dichiarazioni inesatte o reticenti	Fermo che le dichiarazioni del Contraente e dell'Assicurato devono essere veritiere, esatte e complete, eventuali errori sulla data di nascita dell'Assicurato comportano in ogni caso la rettifica, in base ai dati reali, dell'importo liquidabile per la Maggiorazione per il caso di morte. Si ricorda inoltre che in caso di dichiarazioni o affermazioni inesatte o reticenti da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, trovano in ogni caso applicazione gli articoli 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile italiano
---	--

 Quando e come devo pagare?	
Premio	Il Contratto prevede il pagamento di un premio unico e anticipato di importo minimo non inferiore ad Euro 5.000 (cinquemila/00) che il Contraente dovrà versare alla Società per il tramite del competente Soggetto distributore mediante disposizione di pagamento a favore della Società: <ul style="list-style-type: none"> • con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A., • con addebito su un conto corrente intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.
Rimborso	In caso di recesso la Società rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto, tenuto conto del decremento/incremento del controvalore delle quote del Fondo assegnate al contratto. La Società ha il diritto di trattenere, a titolo di rimborso, le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto.
Sconti	Il presente Contratto non prevede l'applicazione di sconti sul premio.

 Quando comincia la copertura e quando finisce?	
Durata	La durata del Contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la Data di decorrenza del Contratto e la data di decesso dell'Assicurato. Il Contratto si considera concluso nel giorno indicato sulla Scheda Contrattuale. L'assicurazione entra in vigore alle ore 24.00 della Data di decorrenza del Contratto, a condizione che a tale data sia stato versato il premio dovuto. In caso contrario, l'assicurazione avrà decorrenza dalle ore 24.00 del giorno del versamento del premio. La durata del Contratto dipende dalla vita dell'Assicurato, salvo l'esercizio del diritto di Recesso o di Riscatto totale ovvero il verificarsi dell'Evento Barriera.
Sospensione	Il presente contratto non prevede un piano di versamenti programmati, pertanto non può prefigurarsi una sospensione delle garanzie a seguito del mancato pagamento dei premi.

 Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?	
Revoca	Il Contratto non prevede la possibilità di revocare la Proposta, dal momento che, fino al giorno antecedente alla raccolta dei premi da parte della Società, il Contraente ha la facoltà di richiedere che non sia effettuato alcun addebito sul suo conto corrente e pertanto evitare che il Contratto sia perfezionato. Nel caso in cui il Contraente decida di richiedere che non sia effettuato alcun addebito sul suo conto corrente, nulla sarà dovuto dalla Società al Contraente, dal momento che il premio dovrà intendersi come non pagato a quella data.
Recesso	Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione (tramite comunicazione scritta debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a: Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino 2, D02 DH60, Irlanda). Entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione di Recesso, la Società rimborserà al Contraente un importo pari al premio da questi corrisposto. La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del contratto, la somma di 25,00 euro. Il predetto importo sarà inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle quote assegnate al Contratto.
Risoluzione	Non essendo previsto per il contratto un piano di versamenti programmato, non può prefigurarsi una sospensione del pagamento premi con conseguente risoluzione contrattuale.

 A chi è rivolto questo prodotto ?	
Il Contratto si rivolge a persone fisiche e giuridiche con esperienza e conoscenza teorica relativamente ai mercati finanziari e	

ai prodotti assicurativi di investimento anche non elevata, con tolleranza al rischio medio-bassa aventi un obiettivo di risparmio-investimento su un orizzonte temporale da breve a lungo.
Il prodotto è stato classificato a livello 2 su 7, che corrisponde alla classe di rischio bassa.

Il Contraente deve avere un'età minima di 18 anni, mentre l'Assicurato un'età ricompresa tra 18 e 90 anni. Il Contraente inoltre, deve essere residente in Italia al momento della stipula del contratto.



Quali costi devo sostenere?

Si rinvia alla Sezione "Quali sono i costi?" del KID, descrittiva dell'impatto dei costi totali in termini di diminuzione del rendimento, per l'informativa dettagliata sui costi da sostenere.

Ad integrazione delle informazioni contenute nel KID sono di seguito riportati i costi a carico del Contraente.

Tabella sui costi per riscatto

Non sono previsti ulteriori costi per riscatto rispetto a quelli riportati nel KID, che per completezza vengono indicati alla voce "Costi di uscita" presente nella tabella di seguito riportata.

Tabella sui costi per l'erogazione della rendita

Il contratto non prevede la possibilità di convertire il capitale in rendita.

Costi per l'esercizio delle opzioni

Il contratto non prevede opzioni diverse da quelle per l'esercizio del riscatto.

Costi di intermediazione

Avuto riguardo a ciascuna tipologia di costo indicata nel KID, viene di seguito specificata la quota parte retrocessa in media ai Soggetti distributori nell'ultimo esercizio per ciascun costo da sostenere.

Costi totali	Composizione dei costi	Anno (*)	Costo in Importo/ Percentuale/ punti percentuali		Quota parte (%)	
Costi una tantum	Costi di ingresso					
	- Spese di emissione		25,00 euro		0,00%	
	- Caricamento Premio Unico o Integrativo			Fino a 49.999 €	1.70%	100,00%(*)
				da 50.000 € a 249.999 €	1.00%	100,00%(*)
				da 250.000 €	0.50%	100,00%(*)
	Costi di uscita		1°	Riscatto non ammesso		
			2°	3,00%		0,00%
		3°	2,10%		0,00%	
		4°	1,20%		0,00%	
		Oltre il 4° anno	0,00%			
Costi correnti	Costi di transazione del portafoglio		0,06%		0,00%	
	Altri costi correnti					
	- Commissione di Gestione annua relativa al Fondo		1°	1,75%		0,00%
			Dal 2° al 4°anno	1,75%		5,14%
			Dal 5° al 7°	1,75%		28,57%
		Dall'8° anno	1,50%		33,33%	

(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di riscatto totale.

(*) La Società riconosce ai Soggetti distributori una percentuale, pari all' 1,50% del premio al netto delle spese di emissione. L'intermediario potrà fornire ulteriori dettagli in relazione a tali commissioni.



Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

ESG Protection Clima è un prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked, direttamente collegato al valore delle quote del Fondo Interno denominato "ESG PROTECTION CLIMA". Il capitale collegato al Fondo è espresso in quote il cui valore dipende dalle oscillazioni di prezzo delle attività finanziarie di cui le quote stesse sono rappresentazione.

Il presente Contratto comporta l'assunzione, da parte del Contraente, dei rischi finanziari connessi all'andamento del valore di dette quote. Non è quindi previsto alcun rendimento minimo garantito e i rischi dell'investimento in

esso effettuato non vengono assunti dalla Società, ma restano a carico del Contraente, che quindi assume il rischio connesso all'andamento negativo del valore delle quote del Fondo collegato al contratto.

Per effetto dei rischi connessi all'investimento finanziario, vi è pertanto la possibilità che il Contraente ottenga al momento del rimborso un ammontare inferiore al capitale investito.

L'investimento nel Fondo ESG PROTECTION CLIMA consente di beneficiare di particolari tecniche di gestione che mirano a preservare l'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo stesso a partire dalla data della sua istituzione. Il valore della quota protetto è quindi pari all'80% del massimo valore unitario della quota raggiunto dal Fondo a partire dalla data della sua istituzione.

L'obiettivo della protezione opera con riferimento ad ogni data di valorizzazione del Fondo prevista dal Regolamento del Fondo stesso.

Il fondo interno denominato "Vera Financial ESG Protection Clima" (il "Fondo"), nel quale è investito il premio del Contraente, è un fondo a gestione flessibile che si prefigge l'obiettivo di massimizzare il suo rendimento.

La Compagnia ha stipulato uno specifico contratto con Deutsche Bank AG - London Branch (di seguito "DB AGL"), in virtù del quale DB AGL interverrà con mezzi propri qualora il valore della quota del Fondo, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore all'ottanta per cento (80%) del valore massimo del Net Asset Value (NAV) registrato dal predetto Fondo nei primi sette (7) anni di vita della Polizza.

Tale contratto non copre il rischio di controparte (ossia il rischio che la Compagnia non ottenga da DB AGL l'adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti) legato alla solvibilità di DB AGL, che ricade sul Contraente, e pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Contraente nei confronti di DB AGL né nei confronti della Compagnia, qualora la prestazione di protezione sopra descritta non sia adempiuta ovvero in caso di insolubilità di DB AGL.

La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo. Conseguentemente, l'ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore alle somme investite nel Fondo.

Attenzione: L'obiettivo di protezione, perseguito attraverso l'accordo di protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione delle somme investite. Il Contraente assume pertanto su di sé i rischi connessi all'eventuale inadempimento o insolvenza di DB AGL.

Restano inoltre, integralmente ed esclusivamente a carico del Contraente tutti i rischi connessi, collegati o dipendenti dall'inadempimento o dall'insolvenza di qualsiasi emittente di titoli o strumenti finanziari in cui sia investito il Fondo Interno, così come di qualsiasi controparte del medesimo Fondo Interno in relazione a strumenti o accordi finanziari di cui il predetto Fondo sia parte, inclusa la banca depositaria.

Si ricorda che il Fondo Interno potrà essere soggetto a liquidazione anticipata, al verificarsi dell'Evento barriera. Resta inteso che, dal momento che gli attivi del Fondo Interno sono depositati presso la banca depositaria, la Società non sarà in alcun modo responsabile, qualora tra il momento di liquidazione del predetto Fondo Interno e quello dell'effettiva liquidazione delle somme a favore del Contraente, la banca non sia in grado di adempiere all'obbligo di restituzione delle predette somme. La Società non sarà inoltre in alcun modo responsabile dei tempi necessari alla banca per mettere le somme liquidate a disposizione del Contraente

Non è previsto alcun consolidamento periodico dei rendimenti riconosciuti né della garanzia di minimo e le partecipazioni agli utili, una volta comunicata al Contraente, non risultano definitivamente acquisite sul contratto.



Sono previsti riscatti o riduzioni? ■ SI □ NO

Valori di riscatto e riduzione

A condizione che sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e purché l'Assicurato sia in vita, il Contraente può richiedere il Riscatto totale del Contratto, al netto delle penali di Riscatto indicate nelle Condizioni di Assicurazione e richiamate nella Sezione "Quali costi devo sostenere?". Il valore di Riscatto totale si otterrà sottraendo dal prodotto del numero di Quote assegnate al Contratto, moltiplicato per il loro valore unitario, l'eventuale penale di Riscatto applicabile.

I valori di Riscatto Totale potrebbero essere inferiori al premio versato dal Contraente, sebbene sia operante una protezione del capitale offerta da DB AGL pari all'80% (ottanta per cento) del valore massimo del NAV del Fondo Interno registrato nei primi sette anni di vita del prodotto.

Non essendo prevista una sospensione del contratto per mancato pagamento dei premi, non è conseguentemente prevista la facoltà di riattivazione del contratto.

Il Contratto non prevede ipotesi di riduzione.

Richiesta di

Per le informazioni relative al valore di riscatto, Il Contraente potrà rivolgersi alla sede legale

informazioni	della Società: <ul style="list-style-type: none"> - all'indirizzo: Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino, D02 DH60, Irlanda - telefonicamente al numero: +39 045 8392777 - via telefax al numero: +353 1 631 95 99 - via posta elettronica all'indirizzo: info@verafinancial.com
---------------------	---

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

Ad IVASS e/o a FSO	<p>Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi:</p> <p>all' IVASS, Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: ivass@pec.ivass.it Info su: www.ivass.it</p> <p>all' Irish Financial Services Ombudsman (FSO), Financial Services Ombudsman 3rd floor, Lincoln House, Lincoln Place, Dublin 2, Irlanda, tel. +353 (0)1 662 8099, fax +353 (0)1 662 0890, email: enquiries@financialombudsman.ie. Info su: www.financialombudsman.ie.</p>
PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):	
Mediazione	<p><i>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it. (Legge 9/8/2013, n. 98)</i></p> <p>È possibile avvalersi del procedimento di mediazione innanzi ad un organismo di mediazione ai sensi del Decreto Legislativo 4 marzo 2010 n. 28 (e successive modifiche e integrazioni); il ricorso al procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale; a tale procedura si accede mediante un'istanza da presentare presso un organismo di mediazione tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
Negoziazione assistita	<p><i>Tramite richiesta del proprio avvocato all'impresa.</i></p> <p>È possibile avvalersi della procedura di negoziazione assistita ai sensi del Decreto Legge 12 settembre 2014 n. 132 (convertito in Legge 10 novembre 2014 n. 162); a tale procedura si accede mediante la stipulazione fra le parti di una convenzione di negoziazione assistita tramite l'assistenza di un avvocato di fiducia, con le modalità indicate nel predetto Decreto.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione della lite transfrontaliera di cui sia parte, il reclamante avente il domicilio in Italia può presentare il reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, individuabile accedendo al sito internet http://ec.europa.eu/internal_market/fin-net/members_en.htm chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<ul style="list-style-type: none"> - Il regime fiscale del Contratto è regolato dalle disposizioni di legge in vigore alla data di stipula dello stesso, salvo successive modifiche. - Le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o degli aventi diritto - Le somme percepite, se corrisposte in caso di morte dell'Assicurato, sono esenti dall'imposta sulle successioni e, limitatamente al capitale erogato a copertura del rischio demografico, sono esenti anche dall'IRPEF (D.Lgs. 346/1990 e art. 34 D.P.R. 601/73). Le medesime somme non riferibili alla copertura del rischio demografico o diverse da quelle percepite per il caso di decesso dell'Assicurato sono soggette ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi ai sensi dell'art. 26-ter, comma 1, del D.P.R. 600/73. L'imposta è applicata sul rendimento finanziario realizzato, pari alla differenza fra le predette somme e l'ammontare dei relativi premi pagati. Le somme percepite nell'esercizio di attività d'impresa concorrono alla formazione del reddito di impresa e non sono soggette ad imposta sostitutiva. - Il premio versato non è soggetto ad alcuna imposta e, in assenza di una componente di premio riferibile al rischio demografico, non dà diritto alla detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche dichiarato dal Contraente. - Il Contratto è soggetto all'imposta di bollo annuale sulle comunicazioni periodiche relative ai prodotti finanziari di cui all'art. 13 della Tariffa, Allegato A, Parte Prima, del D.P.R. 642/72. L'imposta è rapportata al periodo rendicontato e, ove previsto, è applicata in considerazione dell'ammontare complessivo dei prodotti finanziari detenuti dal Contraente con la Società. - Sempreché il Contratto non sia stato concluso per il tramite di un intermediario finanziario
---	--

	<p>italiano al quale sia stato conferito l'incarico di regolare tutti i flussi connessi con l'investimento, il disinvestimento ed il pagamento dei relativi premi e proventi, il Contraente e/o il Beneficiario, ricorrendone i presupposti, sono soggetti all'obbligo di indicare in dichiarazione dei redditi:</p> <ul style="list-style-type: none">- A) i trasferimenti da, verso e sull'estero che hanno interessato la polizza assicurativa (ad esempio, pagamenti di premi, riscatti);- B) il montante dei premi complessivamente versati con riferimento alla polizza assicurativa.
--	--

L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI ENTRO IL 31 MAGGIO DELL'ANNO SOLARE L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA.

PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

ASSICURAZIONE PER IL CASO DI MORTE A VITA INTERA A PREMIO UNICO CON CAPITALE ESPRESSO IN QUOTE DI UN FONDO INTERNO (VERA FINANCIAL - ESG Protection Clima - Tariffa n° 402)

Data ultimo aggiornamento: 27/01/2019

I) OGGETTO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 1 – PRESTAZIONI ASSICURATIVE

In caso di decesso dell'Assicurato in qualunque momento esso avvenga, è prevista la corresponsione, ai Beneficiari designati, del capitale che si ottiene dalla somma degli importi di cui alle successive lettere a) e b):

a) il controvalore delle Quote del Fondo Interno denominato "ESG Protection Clima" (di seguito il "Fondo"), dato dal numero di Quote che risultano assegnate al Contratto ai sensi del successivo Articolo 8, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, paragrafo 10.1.

b) la Maggiorazione per il caso di morte, il cui ammontare, fatto salvo quanto previsto ai successivi Articoli 2 e 5, è ottenuto applicando all'anzidetto controvalore delle Quote la percentuale, indicata nella Tabella A di seguito riportata, che dipende dall'Età assicurativa raggiunta dall'Assicurato al momento del decesso. Per Età assicurativa si intende l'età compiuta dall'Assicurato, se a tale data non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; l'età da compiere, se a tale data sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Età assicurativa al momento del decesso	Percentuale di maggiorazione
18 – 40	35,00%
41 – 55	25,00%
56 – 65	8,00%
66 – 75	0,50%
Oltre 75	0,10%

Tabella A

Ai fini del calcolo del capitale per il caso di morte, la Maggiorazione per il caso morte di cui alla precedente lettera b) non potrà in ogni caso superare l'ammontare di 50.000,00 euro.

Esempio: Supponendo che il controvalore delle Quote al momento del decesso dell'Assicurato sia pari ad Euro 10.000 e che l'Età assicurativa al momento del decesso sia ricompresa nella fascia di anni da 56 a 65, verrà corrisposto un importo pari a Euro 800 derivante dall'applicazione della relativa percentuale di Maggiorazione. In generale, la Maggiorazione applicata per il caso morte non potrà comunque mai essere superiore a Euro 50.000.

1.1 Protezione prevista per l'investimento nel Fondo "ESG Protection Clima"

Il Fondo nel quale è investito il premio del Contraente è un fondo a gestione flessibile che si prefigge l'obiettivo di massimizzare il suo rendimento.

La Compagnia ha stipulato uno specifico contratto con Deutsche Bank AG - London Branch (di seguito "DB AGL"), in virtù del quale DB AGL interverrà con mezzi propri qualora il valore della quota del Fondo, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore all'ottanta per cento (80%) del valore massimo del Net Asset Value (NAV) registrato dal predetto Fondo nei primi sette (7) anni di vita della Polizza.

Tale contratto non copre il rischio di controparte (ossia il rischio che la Compagnia non ottenga da DB AGL l'adempimento, parziale o totale, degli impegni assunti) legato alla solvibilità di DB AGL, che ricade sul Contraente, e pertanto nessuna pretesa potrà essere avanzata dal Contraente nei confronti di DB AGL né nei confronti della Compagnia, qualora la prestazione di protezione sopra descritta non sia adempiuta ovvero in caso di insolvibilità di DB AGL.

La Compagnia non offre alcuna garanzia di rimborso del Premio versato o di corresponsione di un rendimento minimo. Conseguentemente, l'ammontare delle prestazioni a carico della Compagnia potrebbe risultare inferiore alle somme investite nel Fondo. Restano integralmente ed esclusivamente a carico del Contraente tutti i rischi connessi, collegati o dipendenti dall'inadempimento o dall'insolvenza di qualsiasi emittente di titoli o strumenti finanziari in cui sia investito il Fondo, così come di qualsiasi controparte del medesimo Fondo in relazione a strumenti o accordi finanziari di cui il predetto Fondo sia parte.

La Società non sarà inoltre in alcun modo responsabile nei confronti del Contraente qualora la banca depositaria presso la quale sono depositate le somme investite dovesse risultare insolvente.

Resta comunque inteso che, fermo l'onere a carico dei Beneficiari o aventi diritto di comunicare tempestivamente il decesso dell'Assicurato, il capitale caso morte ad essi spettante è pari all'importo sopra determinato al netto di eventuali costi applicabili.

La comunicazione del decesso dell'Assicurato deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata da parte degli aventi diritto e corredata dalla documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda.

ARTICOLO 2 – RISCHI ESCLUSI E LIMITAZIONI DI COPERTURA PER LE PRESTAZIONI IN CASO DI MORTE DELL'ASSICURATO

Il rischio di morte è coperto qualunque possa essere la causa di decesso, senza limiti territoriali e senza tenere conto dei cambiamenti di professione dell'Assicurato, con esclusione del decesso causato da dolo del Contraente o del Beneficiario.

Sono inoltre esclusi dalla Maggiorazione per il caso di morte i casi di decesso dell'Assicurato cagionati direttamente o indirettamente da:

- partecipazione attiva dell'Assicurato a delitti dolosi;
- atti di guerra, operazioni militari, partecipazione attiva dell'Assicurato a insurrezioni, sommosse e tumulti popolari;
- atti contro la persona dell'Assicurato - compreso il rifiuto, comprovato da documentazione sanitaria, di sottoporsi a cure, terapie o interventi prescritti da medici - da lui volontariamente compiuti o consentiti, se avvenuti nei primi due anni dall'entrata in vigore dell'assicurazione,

Pertanto, nei casi suesposti, la Maggiorazione per il caso morte di cui al precedente Articolo 1, lettera b) non sarà corrisposta.

Esempio: nel caso in cui il decesso dell'Assicurato avvenisse per dolo del Beneficiario, il beneficio caso morte non si applicherebbe e non troverebbe applicazione la Maggiorazione per il caso morte espressa in percentuale come riportato nella precedente Tabella A.

ARTICOLO 3 – PREMIO

A fronte delle prestazioni assicurative è dovuto dal Contraente un Premio unico e anticipato, non frazionabile, il cui importo, riportato sulla Scheda Contrattuale, **non può risultare inferiore a 5.000,00 euro.**

Il Contraente dovrà versare il Premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore,
- oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.:
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto corrente intestato/cointestato al Contraente devono coincidere con la Data di decorrenza del Contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del Premio.

È comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del Premio.

II) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO E DIRITTO DI RECESSO

ARTICOLO 4 – CONCLUSIONE, ENTRATA IN VIGORE, DURATA E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Il Contratto avrà effetto nel giorno indicato sulla Scheda Contrattuale, previa apposizione di sottoscrizione da parte della Società, del Contraente e dell'Assicurato, se diverso dal Contraente.

L'assicurazione entra in vigore alle ore 24 della Data di decorrenza del Contratto, indicata nella Scheda Contrattuale, a condizione che a tale data sia stato versato il Premio dovuto.

Nel caso in cui la conclusione del Contratto e/o il versamento del Premio siano avvenuti successivamente alla predetta Data di decorrenza, l'assicurazione entra in vigore alle ore 24 del giorno del versamento del Premio.

Esempio: il Contraente sottoscrive la Scheda Contrattuale in data 20 Febbraio 2019. La Scheda Contrattuale indica come Data di decorrenza l'11 Marzo 2019. Pertanto, fino all'8 Marzo 2019, il Contraente potrà decidere di non dar seguito all'esecuzione del Contratto, richiedendo al Soggetto Distributore che non venga effettuato alcun addebito sul proprio conto corrente. In tale caso, dal momento che il Contratto non si è, fino a quella data, perfezionato, la Società non dovrà restituire nulla al Contraente, dal momento che non sarà stato effettuato alcun prelievo dal conto corrente del Contraente.

La durata del Contratto è a vita intera, rappresentata cioè dal periodo di tempo che intercorre fra la Data di decorrenza del Contratto e la data di decesso dell'Assicurato.

La Data di decorrenza è indicata sulla Scheda Contrattuale che forma parte integrante del Contratto medesimo.

Il Contratto si risolve al manifestarsi dell'evento, fra quelli di seguito elencati, che si verifica per primo:

- Recesso (secondo quanto previsto al successivo Articolo 6);
- Riscatto totale (secondo quanto previsto al successivo Articolo 9, paragrafo 9.1 e paragrafo 9.2);
- Decesso dell'Assicurato (con effetto dalla data di decesso); e
- **Evento barriera: nel caso in cui il valore delle Quote del Fondo scendesse al di sotto dell'80% (ottanta per cento) del valore massimo registrato dal NAV nei primi 7 (sette) anni di vita del prodotto, la Società liquiderebbe il Fondo provvedendo al pagamento delle prestazioni.**

Esempio: Gli effetti del Contratto cessano e la Società sarà tenuta alla liquidazione delle prestazioni previste in Polizza al verificarsi di uno degli eventi sopra indicati.

Nel caso dell'Evento barriera, immaginando un valore massimo del NAV del Fondo nei primi sette anni di vita del prodotto pari a 100, la Società provvederebbe alla liquidazione del Fondo ove il valore dello stesso fosse pari a 79. In tal caso, la Società liquiderebbe al Contraente il valore delle Quote come valorizzato nel giorno di riferimento, aumentato dell'importo dovuto a fronte della protezione. L'importo liquidato sarebbe quindi pari ad 80 e verrebbe corrisposto al netto di eventuali costi e spese.

ARTICOLO 5 – DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE E DELL'ASSICURATO

L'errata dichiarazione della data di nascita dell'Assicurato comporta in ogni caso, in base ai dati reali, la rettifica della Maggiorazione per il caso di morte di cui al precedente Articolo 1, lettera b).

Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti del Contraente e/o dell'Assicurato, in qualità di soggetto che fornisce le informazioni richieste per la conclusione del Contratto, possono compromettere il diritto al pagamento del beneficio caso morte, ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 del Codice Civile.

ARTICOLO 6 – DIRITTO DI RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dalla Data di decorrenza, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda.**

Il Recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari al Premio da questi eventualmente corrisposto. **La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del Contratto, la somma di 25,00 euro.** Il Premio corrisposto sarà inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote assegnate al Contratto ai sensi del successivo Articolo 8, paragrafo 8.1. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette Quote per la differenza fra il valore unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento per il Recesso di cui al successivo Articolo 10, paragrafo 10.4 e il valore unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento per l'assegnazione del numero di Quote a seguito del versamento del premio unico di cui al successivo Articolo 10, paragrafo 10.1.

Esempio: Se la Scheda Contrattuale indica l'11 Marzo come Data di decorrenza del Contratto, il Contraente potrà recedere entro il 10 Aprile. In tal caso, supponendo che il Contraente abbia pagato un Premio di Euro 5000, la Società restituirà detto Premio al netto delle spese di emissione, cioè Euro 5000 - 25= Euro 4975. Quest'ultimo importo potrà essere inoltre aumentato/diminuito dell'eventuale aumento/decremento subito dal valore delle Quote del Fondo nel predetto periodo.

III) REGOLAMENTAZIONE NEL CORSO DEL CONTRATTO

ARTICOLO 7 – SPESE E COSTI GRAVANTI SUL CONTRATTO

7.1. Spese di emissione

E' prevista una spesa per l'emissione del Contratto in misura fissa pari a 25,00 euro prelevata dal Premio unico versato.

7.2. Costi di caricamento

La Società preleva dal Premio unico versato un caricamento in misura pari a quanto qui di seguito rappresentato al netto della spese di emissione.

Importo premio versato	Percentuale costo	Di cui alla Compagnia	Provvigione alla Banca
Fino a 49.999 €	1.70%	0.00%	100%
Da 50.000 € a 249.999 €	1.00%	0.00%	100%
Da 250.000 €	0.50%	0.00%	100%

In aggiunta a quanto sopra, la Società riconosce ai Soggetti Distributori una percentuale pari all'1,5% del Premio, al netto delle spese di emissione, indipendentemente dall'importo di Premio versato dal Contraente.

7.3. Costi di Riscatto totale

Il Contratto prevede un costo di Riscatto totale in misura percentuale, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto, a partire dal secondo anno del Contratto. Pertanto, nel primo anno del Contratto, non potrà esserne richiesto il Riscatto Totale. Il prelievo di detto costo avviene mediante l'applicazione dell'aliquota indicata nella Tabella B sotto riportata, secondo quanto precisato al successivo Articolo 9, paragrafo 9.1:

Anno (*)	Aliquota
2°	3,00%
3°	2,10%
4°	1,20%
Oltre il 4°	0,00%

Tabella B

(*) Anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto totale.

7.4. Costi gravanti sul Fondo

Sul Contratto gravano indirettamente le spese e gli oneri di cui all'Art. 5 del Regolamento del Fondo.

ARTICOLO 8 – QUOTE ASSEGNATE AL CONTRATTO

8.1 A fronte del premio unico corrisposto, la Società:

- determina il Capitale investito sottraendo dal Premio versato le spese ed i costi di cui ai paragrafi 7.1 e 7.2 del precedente Articolo 7;
- assegna al Contratto un numero di Quote dato dal rapporto tra il capitale investito ed il valore unitario iniziale delle quote di cui all'Articolo 7 del Regolamento del Fondo.

ARTICOLO 9 – RISCATTO

9.1 *Riscatto totale*

Nel corso della durata contrattuale, **purché sia trascorso un anno dalla data di decorrenza del Contratto e l'Assicurato sia in vita**, il Contraente può richiedere il Riscatto totale del Contratto .

La richiesta deve pervenire alla Società – per iscritto, debitamente firmata dal Contraente medesimo e corredata dalla documentazione completa prevista all'Allegato A richiamato nel successivo Articolo 14 – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda.

La richiesta di Riscatto totale determina la risoluzione del Contratto con effetto dalle ore 24 della data di pervenimento alla Società della richiesta medesima e consiste nel disinvestimento del totale delle Quote assegnate al Contratto ai sensi del precedente Articolo 8. Per data di pervenimento si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.

Il valore di Riscatto totale si ottiene sottraendo dal prodotto del numero di Quote assegnate al Contratto, ai sensi del precedente Articolo 8, per il loro valore unitario, entrambi relativi al giorno di riferimento di cui al successivo Articolo 10, paragrafo 10.2, un'aliquota di detto prodotto. Tale aliquota, variabile in ragione dell'anno di durata contrattuale in cui cade la data di pervenimento alla Società della richiesta di Riscatto totale, è indicata nella Tabella B riportata al precedente Articolo 7, paragrafo 7.3.

Non sono previste ipotesi di Riscatto parziale.

Esempio: Il Contraente decide di riscattare il Contratto. Il Contratto s'intenderà riscattato a partire dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente abbia comunicato al Soggetto distributore di voler riscattare ovvero dalle ore 24 del giorno in cui la raccomandata da lui inviata sia giunta alla Società.

ARTICOLO 10 - GIORNO DI RIFERIMENTO E VALORE UNITARIO DELLE QUOTE

In conformità a quanto previsto all'Art. 7 del Regolamento del Fondo, il valore unitario delle Quote dello stesso è calcolato dalla Società con riferimento a ciascun lunedì lavorativo, in base al calendario italiano, di ogni settimana definito come “giorno di riferimento”.

Per l'assegnazione o il disinvestimento del numero di Quote del Fondo, a seguito delle operazioni previste dal presente Contratto, si adotta il giorno di riferimento di seguito indicato:

10.1 *Liquidazione in caso di decesso dell'Assicurato – Articolo 1*

lunedì lavorativo, secondo il calendario italiano, della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione di decesso, corredata dal certificato di morte dell'Assicurato.

Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore, oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.

10.2 *Recesso - Articolo 6 / Riscatto totale - Articolo 9, paragrafo 9.1*

lunedì lavorativo, secondo il calendario italiano, della seconda settimana successiva a quella in cui cade la data di pervenimento alla Società della comunicazione/richiesta di Recesso/Riscatto.

Per tale data si intende la data apposta sulla comunicazione/richiesta scritta effettuata per il tramite del competente Soggetto distributore oppure la data di pervenimento alla Società della raccomandata.

Per i dettagli relativi al calcolo del valore unitario delle Quote, della sua pubblicazione e della sua eventuale indisponibilità, nonché per le ulteriori precisazioni ed eccezioni relative al giorno di riferimento, si rimanda all'Art. 7 del Regolamento del Fondo.

Al verificarsi dei casi di indisponibilità del valore unitario delle Quote, i pagamenti da effettuarsi ai sensi del successivo Articolo 14 e le operazioni che comportano l'assegnazione o il disinvestimento delle Quote verranno effettuati non appena detto valore si renderà nuovamente disponibile.

ARTICOLO 11 – CESSIONE, PEGNO E VINCOLO

Il Contraente può cedere ad altri il Contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme dovute dalla Società.

Tali atti, per avere efficacia nei confronti della Società, devono risultare dalla Scheda Contrattuale o da apposita Appendice contrattuale ed essere firmati da tutte le parti interessate e inviati alla Società.

Nel caso di pegno o vincolo, le operazioni di Recesso e di Riscatto totale richiedono l'assenso scritto del creditore pignoratizio o del vincolatario.

Esempio: il Contraente ha messo a pegno la Polizza. In questo caso, non potrà recedere o richiedere il Riscatto totale della Polizza senza il consenso scritto del creditore pignoratizio.

ARTICOLO 12 – DUPLICATO DI POLIZZA

In caso di smarrimento, sottrazione o distruzione dell'originale della Polizza, il Contraente o gli aventi diritto possono ottenerne un duplicato **a proprie spese e responsabilità.**

IV) BENEFICIARI E PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

ARTICOLO 13 – BENEFICIARI

Il Contraente designa i Beneficiari delle prestazioni in caso di morte e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione. **In caso di mancata designazione nominativa del/i Beneficiario/i, la Società potrà incontrare, al decesso dell'Assicurato, maggiori difficoltà nell'identificazione e nella ricerca del/i Beneficiario/i. La modifica o la revoca del/i Beneficiario/i deve essere comunicata alla Società.**

Qualora il Contraente, per esigenze di riservatezza, voglia indicare un Referente Terzo a cui la Compagnia potrà fare riferimento in caso di decesso dell'Assicurato, può comunicarlo mediante comunicazione diretta alla Società.

La designazione dei Beneficiari non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente ed il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto alla Società, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio;
- dopo la morte del Contraente;
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto alla Società di volersi avvalere del beneficio.

In tali casi le operazioni di Recesso, Riscatto totale, pegno o vincolo, richiedono l'assenso scritto dei Beneficiari.

La designazione e l'eventuale revoca o modifica dei Beneficiari devono essere comunicate per iscritto alla Società o disposte per testamento, precisando i nuovi Beneficiari ed il contratto per il quale viene effettuata la designazione o la revoca/modifica.

In caso di disposizione testamentaria, la designazione o variazione dei Beneficiari del Contratto potrà essere altresì effettuata mediante attribuzione ai medesimi delle somme assicurate.

La designazione effettuata genericamente o, comunque, in favore di più Beneficiari attribuisce in parti uguali tra i medesimi il beneficio, salva diversa ed espressa indicazione da parte del Contraente. **In caso di designazione o variazione dei Beneficiari disposta per iscritto, la stessa dovrà essere debitamente firmata dal Contraente e comunicata alla Società – per il tramite del competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda.**

ARTICOLO 14 – PAGAMENTI DELLA SOCIETÀ

I pagamenti della Società in esecuzione del Contratto vengono effettuati presso il domicilio del competente Soggetto distributore, contro rilascio di regolare quietanza da parte degli aventi diritto.

Qualora gli aventi diritto non intrattengano un rapporto di conto corrente presso uno dei Soggetti distributori, i pagamenti vengono effettuati dalla Società esclusivamente mediante disposizione di pagamento su conto corrente bancario intestato/cointestato agli aventi diritto medesimi.

Per i pagamenti effettuati mediante disposizione di pagamento su conto intestato/cointestato agli aventi diritto, la relativa scrittura di addebito sul conto corrente della Società costituisce la prova del pagamento.

Per tutti i pagamenti della Società, devono essere preventivamente consegnati alla stessa, per il tramite del competente Soggetto distributore oppure a mezzo lettera raccomandata indirizzata a Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda, i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità (vedi Allegato A).

Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, la somma corrispondente viene messa a disposizione degli aventi diritto entro 30 giorni dalla data in cui è sorto l'obbligo stesso, purché a tale data – come definita nelle presenti Condizioni di Assicurazione in relazione all'evento che causa il pagamento – la Società abbia ricevuto tutta la documentazione necessaria; in caso contrario, la somma viene messa a disposizione entro 30 giorni dal ricevimento da parte della Società della suddetta documentazione completa. Decorso il termine di 30 giorni previsto per i pagamenti della Società - compreso il pagamento dell'importo da rimborsare in caso di Recesso, di cui al precedente Art. 6 - ed a partire dal suddetto termine di 30 giorni fino alla data dell'effettivo pagamento, sono dovuti gli interessi moratori a favore degli aventi diritto. Gli interessi moratori sono calcolati secondo i criteri della capitalizzazione semplice, al tasso annuo pari al saggio legale tempo per tempo in vigore anche agli eventuali fini ed effetti di cui all'art. 1224, 2° comma del Codice Civile.

Resta inteso che, ai fini della sussistenza dell'obbligo di pagamento, ai sensi del precedente Articolo 10, deve essere anche trascorsa utilmente la data coincidente con il giorno di riferimento ed, inoltre, deve essersi reso disponibile il relativo valore unitario delle Quote da adottare per le operazioni di disinvestimento delle stesse.

V) LEGGE APPLICABILE, FISCALITA' E FORO COMPETENTE

ARTICOLO 15 – OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ E DEL CONTRAENTE, LEGGE APPLICABILE

Gli obblighi della Società e del Contraente risultano esclusivamente dal Contratto e dalle relative Appendici da essi firmati. Per tutto quanto non disciplinato dal Contratto e dalle relative Appendici valgono le norme della legge italiana.

ARTICOLO 16 – TASSE E IMPOSTE

Le tasse e le imposte relative al Contratto sono a carico del Contraente o dei Beneficiari ed aventi diritto.

ARTICOLO 17 – FORO COMPETENTE

Per le controversie relative al Contratto, il Foro competente è quello del luogo ove risiedono o hanno eletto domicilio il Contraente o il Beneficiario o gli aventi diritto.

ALLEGATO A

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE ALLA SOCIETÀ IN RELAZIONE ALLA CAUSA DEL PAGAMENTO, O TRAMITE IL COMPETENTE SOGGETTO DISTRIBUTORE O DIRETTAMENTE ALLA SOCIETÀ A MEZZO LETTERA RACCOMANDATA.

Riscatto totale	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dal Contraente (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.verafinancial.com o richiedibile direttamente alla Società). • Copia di un documento di identità in corso di validità del Contraente (in cui siano visibili la fotografia e la firma dello stesso). • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dall'avente diritto. • Nel caso in cui il Contraente chieda di ricevere il pagamento su un conto diverso da quello dal quale è stato pagato il premio, prova dell'intestazione del conto (es. testata dell'estratto conto o lettera della banca) riportante i codici IBAN/BIC/SWIFT della banca.
Decesso dell'Assicurato	<ul style="list-style-type: none"> • Richiesta di pagamento debitamente sottoscritta dagli aventi diritto (a tal fine è possibile utilizzare il modulo disponibile presso i Soggetti distributori, sul sito www.verafinancial.com o richiedibile direttamente alla Società). • Copia di un documento di identità in corso di validità di ciascun Beneficiario/avente diritto (in cui siano visibili la fotografia e la firma dello stesso). • Certificato di morte dell'Assicurato. • Codice fiscale di ciascuno dei Beneficiari/aventi diritto. • Originale (o copia conforme all'originale) dell'atto di notorietà o della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà autenticata (ottenibile presso gli uffici del Comune di residenza ovvero presso un Notaio), dal quale risulti se è stato redatto o meno testamento e se quest'ultimo, di cui deve essere rimesso l'atto notarile di pubblicazione, è l'unico o l'ultimo conosciuto, valido e non impugnato. Dovrà, inoltre, essere allegata una copia autenticata del testamento. Se sul Contratto risultano indicati, quali Beneficiari, gli eredi legittimi dell'Assicurato, la dichiarazione sostitutiva o l'atto di notorietà dovrà riportare l'elenco di tutti gli eredi legittimi dell'Assicurato, con l'indicazione delle generalità complete, dell'età, del loro rapporto di parentela, della capacità di agire di ciascuno di essi, nonché dell'eventuale stato di gravidanza della vedova. Nel caso che siano designati Beneficiari diversi dagli eredi legittimi, la dichiarazione sostitutiva o l'atto di notorietà dovrà indicare i dati anagrafici dei soggetti aventi diritto in qualità di Beneficiari. • Modulo di Adeguata Verifica della Clientela. • Relazione del medico curante sulle cause del decesso redatta su apposito modello fornito dalla Società, debitamente compilato. • Documento rilasciato dall'autorità competente ed eventuale chiosa istruttoria da cui si desumano le precise circostanze del decesso, in caso di morte violenta (infortunio, suicidio, omicidio). • Originale del decreto del Giudice Tutelare, se fra gli aventi diritto vi sono minori od incapaci, che autorizzi l'esercente la potestà parentale od il Tutore alla riscossione della somma spettante ai minori od agli incapaci, indicando anche le modalità per il reimpiego di tale somma ed esonerando la Società da ogni responsabilità al riguardo. • Svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza vincolata o ceduta in pegno. • Prova dell'intestazione/cointestazione a ciascuno dei beneficiari dei conti sui quali si richieda di ricevere il pagamento, (es. testata dell'estratto conto o lettera della banca) riportante i codici IBAN/BIC/SWIFT della banca. • Informativa sul trattamento dei dati personali.

Devono essere presentati i documenti necessari in relazione alla causa del pagamento richiesto, con l'eccezione della documentazione già prodotta in precedenza e ancora in corso di validità. Qualora l'esame della suddetta documentazione evidenzi situazioni particolari o dubbie tali da non consentire la verifica dell'obbligo di pagamento o l'individuazione degli aventi diritto o l'adempimento agli obblighi di natura fiscale, la Società richiederà tempestivamente l'ulteriore documentazione necessaria in relazione alle particolari esigenze istruttorie.

REGOLAMENTO DEL FONDO INTERNO ESG - Protection Klima

Art.1 - Denominazione

Vera Financial dac, Compagnia di assicurazione vita di diritto irlandese (di seguito la "Società"), ha costituito un portafoglio di valori mobiliari - di sua esclusiva proprietà ma amministrati separatamente dalle altre attività della Società - denominato "ESG - Protection Klima" (di seguito il "Fondo"), caratterizzato da specifici obiettivi e limiti di investimento come precisato al successivo Art. 3.

Il Fondo è gestito in conformità alla normativa irlandese sugli investimenti delle compagnie di assicurazione sulla vita.

Il Fondo è espresso in quote di uguale valore ed è denominato in Euro.

Art. 2 – Durata, scopo e caratteristiche del Fondo

La data di decorrenza del Fondo è il giorno 11/03/2019 o la prima data utile successiva in cui saranno investiti i premi per effetto della sottoscrizione dei contratti collegati al Fondo; non è prevista alcuna data di scadenza.

Il Fondo è finalizzato ad incrementare il valore del capitale investito nel medio – lungo termine e preservare, nel corso dei primi sette anni, l'ottanta per cento (80%) del massimo valore della quota raggiunto dal Fondo interno a partire dalla data della sua istituzione ("Valore Quota Protetto"). La protezione del valore unitario della quota opera con riferimento ad ogni valorizzazione del Fondo come definita al successivo art. 7.

La Società ha sottoscritto uno specifico accordo con una primaria Controparte di mercato, in virtù del quale, quest'ultima interverrà con mezzi propri qualora il valore della quota del Fondo, alla data di determinazione delle prestazioni, dovesse risultare inferiore all'ottanta per cento (80%) del valore massimo del Net Asset Value (NAV) registrato dal predetto Fondo nei primi sette (7) anni di vita della Polizza. Tale Controparte, al verificarsi di talune condizioni, corrisponderà alla Società l'importo di Protezione come definito e calcolato ai sensi dell'accordo di protezione, che decorre dall'effettiva data di istituzione del Fondo.

L'impegno della Controparte non è incondizionato e potrebbe venir meno per eventi o circostanze che comportino la risoluzione anticipata o l'inoperatività dell'accordo di protezione, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- Sopravvenute modifiche del regime fiscale o della normativa e regolamentazione applicabili alla Controparte di mercato;
- Modifiche dei parametri di rischio previsti nell'accordo di protezione;
- Forza Maggiore;
- Inadempimento della Controparte o della Società alle obbligazioni previste nell'accordo di protezione
- Assoggettamento della Controparte o della Società a procedure liquidative o concorsuali.

Nei casi esemplificativi di risoluzione anticipata ed inoperatività sopra elencati, ed in quelli ulteriori indicati nell'accordo di protezione, la Controparte non corrisponderà alla Società l'importo di protezione e, conseguentemente, il patrimonio del Fondo non sarà reintegrato qualora il valore della quota scenda al di sotto del Valore Quota Protetto. La Società non è in alcun modo responsabile dell'eventuale inadempimento, degli obblighi di protezione sopra descritti da parte della Controparte di mercato di cui sopra.

L'obiettivo di protezione, perseguito attraverso l'accordo di protezione, non costituisce in alcun modo e non può pertanto essere inteso come garanzia da parte della Società del pagamento in favore del Contraente del Valore Quota Protetto o di restituzione del capitale investito.

La protezione non copre inoltre, il rischio di controparte legato ad un'eventuale insolvenza della banca depositaria, che ricade pertanto, sul Contraente.

La Società può delegare la gestione degli investimenti del Fondo secondo la normativa irlandese vigente. La delega non comporta esonero o limitazione di responsabilità della Società, che opera altresì un costante controllo sulla rispondenza dell'esecuzione delle attività delegate alle istruzioni periodicamente impartite.

In coerenza con i profili di rischio e gli obiettivi di investimento caratteristici del Fondo, nonché con la normativa applicabile, gli investimenti sono costituiti da quote e/o azioni di OICR, da titoli di debito e da strumenti di mercato monetario. Potranno essere utilizzati strumenti derivati nei limiti previsti dalla normativa irlandese vigente, a condizione che tale scelta di investimento sia finalizzata ad una gestione efficace del portafoglio ed alla copertura dei rischi collegati agli investimenti presenti nel Fondo e che detti strumenti derivati siano scambiati su mercati regolamentati ovvero che la controparte sia un intermediario finanziario autorizzato.

Le quote e/o azioni di OICR, gli strumenti finanziari (inclusi quelli derivati) e gli strumenti di mercato monetario suddetti possono essere emessi, promossi o gestiti anche da soggetti appartenenti allo stesso Gruppo della Società.

Art. 3 - Profili di rischio - Obiettivi e limiti di investimento

Il Fondo può investire in attivi di natura obbligazionaria e azionaria, nonché in OICR, denominati in qualunque divisa, di qualunque area geografica, settore e categoria emittenti, con il limite massimo del 50% del controvalore complessivo per la componente azionaria.

Per la parte del Fondo costituita da attività espresse o che possono investire, in divise diverse dall'Euro, è prevista l'esposizione al rischio di cambio.

Il Fondo mira a diversificare l'investimento in fondi e sui mercati azionari e obbligazionari di tutto il mondo, concentrandolo in ambiti rilevanti da un punto di vista ambientale, sociale e di corporate governance ("environment, social and corporate governance" - "ESG"). Una componente residuale del Fondo è inoltre investita in strumenti finanziari aventi un focus sulle energie rinnovabili.

La Società investirà per un minimo del 50% fino ad un massimo del 100% del totale attivi in OICR gestiti da Anima Sgr. Il fondo potrà altresì investire in OICR di altre società di gestione del risparmio, per una percentuale massima di investimento non superiore al 50% del totale degli attivi del Fondo medesimo.

Il Fondo è caratterizzato da uno stile di gestione flessibile, non collegato ad un parametro di riferimento (*Benchmark*), e persegue una politica di investimento volta ad incrementare il valore del capitale investito ed a realizzare l'obiettivo di protezione. In particolare, lo stile di gestione flessibile è volto all'implementazione di una strategia di allocazione dinamica degli investimenti tra una componente di performance e una componente di protezione in funzione dell'evoluzione positiva o negativa dei mercati finanziari a cui il Fondo è esposto, nell'ottica del perseguimento dell'obiettivo di protezione.

Quanto sopra sta a significare che, tanto più il valore unitario della quota si avvicina al valore protetto, tanto più la strategia di gestione sarà maggiormente orientata ad investimenti nella componente di protezione, idonei a preservare il patrimonio del Fondo da andamenti avversi dei mercati finanziari.

La componente di performance e la componente di protezione potranno avere una quota residuale del Fondo oppure arrivare a costituire il cento per cento (100%) del valore dello stesso.

La selezione degli attivi compresi nella componente di protezione è volta a contenere il rischio del Fondo, attraverso l'investimento, in particolare, nelle seguenti categorie di attivi per una massima allocazione pari al ventiquattro per cento (24%) del valore complessivo degli attivi del Fondo:

- (i) titoli di Stato a tasso fisso emessi o garantiti dalla Francia o dalla Germania, con una scadenza residua inferiore a sei (6) mesi;
- (ii) liquidità;
- (iii) OICR monetari (o assimilabili).

Quanto alla componente di performance, il relativo peso massimo nell'investimento complessivo del Fondo sarà, invece, di volta in volta, comunicato al gestore dalla Società o da soggetti terzi da questa delegati e prevederà l'investimento in diverse tipologie di attivi, secondo le percentuali di allocazione convenute tra la Società e il gestore, che includono:

- (i) quote di fondi comuni di investimento;
- (ii) SICAV ed ETF (OICR),

entrambi di qualunque tipologia (ivi inclusi quelli azionari, obbligazionari, multi asset, flessibili e bilanciati) - esclusi i fondi riservati e i fondi speculativi - anche per la totalità delle attività conferite al Fondo.

Non è comunque ammesso l'investimento in quote o azioni di fondi comuni di investimento non assoggettati alle disposizioni delle direttive dell'Unione Europea (c.d. "fondi non armonizzati").

Nei primi sette anni dall'istituzione del fondo, la gestione si realizza in particolare applicando le strategie finanziarie di seguito descritte:

- la selezione, attraverso analisi discrezionali, di OICR azionari, obbligazionari, mutui, asset, flessibili e monetari (o assimilabili), con elevata qualità di gestione tra i principali asset manager internazionali, con l'obiettivo, tra gli altri, di assicurare una diversificazione per stile di gestione ed un'esposizione dinamica ai diversi fattori di rischio;
- un'asset allocation tattica che, sulla base di un opportuno modello quantitativo, definisce il peso da allocare a ciascun OICR selezionato, compatibilmente con il livello di volatilità annua massima e l'obiettivo di protezione;
- il controllo della volatilità sugli attivi definiti nelle strategie precedenti, sulla base di una volatilità media annua attesa della quota ritenuta accettabile pari al 5%.

Si segnala che, a far data dall' 11 Marzo 2026 , il Fondo non perseguirà più l'obiettivo di protezione.

Conseguentemente, a decorrere da tale data, la gestione del Fondo sarà flessibile e non opererà più la protezione. Il gestore del Fondo avrà piena libertà di gestione dello stesso, sia pure in conformità con quanto convenuto con la Società, e non sarà più tenuto al raggiungimento dell'obiettivo di protezione sopra descritto.

Evento Barriera

Qualora, a seguito di un andamento particolarmente negativo dei mercati, il valore delle quote del Fondo scenda al di sotto dell'80% (ottanta per cento) del valore massimo registrato dal NAV nei primi 7 (sette) anni di vita del prodotto (cd. Evento Barriera), la politica di investimento sopra descritta cesserà di operare, la Società liquiderà il Fondo e provvederà al rimborso dell'80 % del massimo NAV al Contraente sulle coordinate bancarie da quest'ultimo indicate.

Si precisa che il gestore, al quale è delegata la gestione del Fondo da parte della Società, non presta alcuna assicurazione, dichiarazione o garanzia circa il fatto che la gestione del Fondo genererà profitti e/o risultati determinati.

Il profilo di rischio del Fondo, connesso alla sua volatilità, esprime la variabilità del rendimento in una scala compresa tra basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto, molto-alto.

Il profilo di rischio finanziario del Fondo è basso.

Date le caratteristiche dello stile gestionale adottato, non è possibile identificare un parametro oggettivo di riferimento con cui confrontare il rendimento del Fondo. Pertanto, in luogo del Benchmark, è adottata una misura di rischio della gestione, rappresentata da un "Valore a Rischio" (c.d. Value at Risk o "VaR").

Obiettivo della gestione del Fondo sarà contenere il VaR entro il livello obiettivo fissato massimo dell' 8% su un orizzonte temporale di un mese e con un intervallo di confidenza del 99%. Per VaR mensile con intervallo di confidenza al 99% si intende che, nel 99% dei casi, la perdita mensile non sarà superiore al valore sopra indicato.

Si precisa altresì che tale misura di rischio non configura in alcun modo garanzia che la massima perdita mensile sia necessariamente sempre inferiore al livello di VaR indicato.

Gli investimenti sono rappresentati principalmente da OICR obbligazionari e monetari, in misura significativa da OICR azionari, flessibili, bilanciati e da titoli di debito.

Sono presenti in misura contenuta strumenti finanziari non quotati sui mercati regolamentati.

Potranno essere previsti in misura principale investimenti in strumenti di mercato monetario, inclusi depositi bancari.

Gli investimenti in quote e/o azioni di OICR in parti di uno stesso OICR possono raggiungere il 100% del totale delle attività, come previsto dalla normativa irlandese.

La categoria emittenti è rappresentata da emittenti societari, governativi e organismi sovranazionali.

L'area geografica di riferimento degli investimenti è Europa, Nord America, Giappone, Pacifico; in misura residuale vi potranno essere investimenti nei Paesi Emergenti.

Art. 4- Parametro di riferimento

Come descritto nell'art. 3, per la politica di investimento del Fondo flessibile, la Società non utilizza un parametro di riferimento (*Benchmark*) ma si basa sul livello di Value at Risk (VaR) obiettivo.

Il livello di VaR obiettivo costituisce un elemento indicativo, utile per il raffronto dei risultati ottenuti dall'attività di gestione, ma non rappresenta garanzia o protezione della perdita massima che il portafoglio può subire in seguito all'attività di gestione. .

Art. 5 - Spese ed oneri a carico del Fondo

Sono a carico del Fondo:

- a) la commissione di gestione annua, pari per i primi sette anni alla percentuale dell' 1,75% (uno virgola settantacinque per cento), calcolata *pro-rata temporis* sul valore complessivo netto del Fondo ad ogni data di valorizzazione e prelevata nel corso del mese successivo ad ogni trimestre solare. Della suindicata percentuale, il costo della protezione da attribuire alla Controparte di mercato è pari allo 0,25%. A partire dall'ottavo anno la commissione di gestione annua sarà pari alla percentuale dell' 1,50%.
- b) gli oneri di intermediazione per la compravendita dei valori mobiliari e ogni altra spesa relativa agli investimenti, ai disinvestimenti e alla custodia delle attività del Fondo.

In particolare, l'investimento in quote e/o azioni di OICR è gravato da specifici oneri di gestione la cui incidenza annua, in percentuale del relativo patrimonio, non supera il 3%. Su alcuni OICR possono anche gravare commissioni di overperformance, nella misura massima del 30%.

Qualora le condizioni di mercato varino sensibilmente, la Società potrà rivedere gli oneri di gestione massimi di cui sopra, previa comunicazione ai Contraenti e concedendo a loro stessi il diritto di recesso senza penalità.

Eventuali introiti derivanti dalla retrocessione di commissioni o altri proventi derivanti da accordi con le Società di Gestione degli OICR oggetto di investimento sono contabilizzati *pro-rata temporis* ad ogni data di valorizzazione tra le attività del Fondo.

Art. 6 - Valore complessivo netto del Fondo

Il valore complessivo netto del Fondo è la risultante della valorizzazione delle relative attività al netto delle passività.

La Società calcola settimanalmente il valore complessivo netto del Fondo conformemente ai seguenti criteri:

- per l'individuazione quantitativa delle attività si considera l'evidenza patrimoniale del giorno cui si riferisce il calcolo, rettificata in base ai contratti conclusi e non ancora regolati, che trovano contropartita di segno opposto nelle disponibilità liquide del Fondo;
- per la valorizzazione degli attivi si fa riferimento:
 - per le quote e/o azioni di OICR non quotati, ovvero non negoziati sui mercati regolamentati, all'ultimo valore ufficiale disponibile alla data di valorizzazione, così come definita al successivo Art. 7;
 - per gli strumenti di mercato monetario, al loro valore corrente comprensivo del rateo di interesse maturato;
 - per i titoli e le quote e/o azioni di OICR quotati, al valore di mercato relativo al giorno di riferimento di ogni settimana o altro giorno lavorativo, in base al calendario italiano, successivo, così come definito al successivo Art 7;
 - per i titoli non quotati - o le cui quotazioni non esprimano un prezzo di negoziazione attendibile - al loro valore corrente sulla base di parametri di mercato certi e/o valori similari;
- il valore delle passività è costituito dalle spese e dagli oneri - specificati al precedente Art. 5 - maturati ma non ancora prelevati dal Fondo.

Art. 7 - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento

Il valore unitario delle quote è determinato dalla Società con riferimento a ciascun lunedì lavorativo, in base al calendario italiano, di ciascuna settimana (data di valorizzazione), dividendo il valore complessivo netto del Fondo, calcolato secondo i criteri di cui al precedente Art. 6, per il numero delle quote in circolazione, entrambi relativi a ciascun lunedì lavorativo, in base al calendario italiano, della settimana (giorno di riferimento).

E' fissato un valore iniziale delle quote pari a EUR 10.

Il numero delle quote in circolazione è determinato dalla Società sulla base dei dati relativi alle sottoscrizioni e ai rimborsi.

Il valore unitario delle quote, unitamente alla data cui si riferisce la valorizzazione (giorno di riferimento), viene pubblicato giornalmente sul sito internet della Società e sul quotidiano "IlSole24Ore".

Se, a causa di forza maggiore o di chiusura di mercati regolamentati, il valore unitario delle quote non potesse essere valorizzato in relazione al giorno di riferimento, esso sarà determinato in relazione al primo giorno lavorativo, in base al calendario italiano, utile successivo in cui ciò sarà possibile ed adottato per le operazioni di assegnazione o annullamento delle quote che avrebbero utilizzato il valore unitario del giorno in riferimento al quale non è avvenuta la valorizzazione.

La Società sospenderà momentaneamente il calcolo e/o la pubblicazione del valore unitario delle quote in situazioni di forza maggiore, che non ne consentano la regolare determinazione e/o pubblicazione.

La Società può inoltre sospendere la determinazione del valore unitario delle quote nel caso di interruzione temporanea dell'attività di mercati regolamentati le cui quotazioni siano prese a riferimento per la valutazione di una parte rilevante del patrimonio del Fondo.

Art. 8 - Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo - Modifiche al Regolamento

La Società può effettuare le seguenti operazioni, se opportune, nell'interesse dei Contraenti:

- a) coinvolgere il Fondo in operazioni di scissione oppure procedere a incorporazione o fusione dello stesso con altri Fondi interni della Società che abbiano caratteristiche simili, qualora si giudichi il Fondo stesso non più rispondente alle opportunità di investimento offerte dai mercati mobiliari, o per motivi di adeguatezza dimensionale o di efficienza gestionale.
- b) liquidare il Fondo previo passaggio dei contratti collegati ad altro Fondo interno della Società che abbia caratteristiche simili.

Inoltre, al verificarsi dell'Evento Barriera, ossia nel caso in cui il valore delle Quote del Fondo scendesse al di sotto dell'80% (ottanta per cento) del valore massimo registrato dal NAV nei primi 7 (sette) anni di vita del prodotto, la Società liquiderebbe il Fondo provvedendo al pagamento delle prestazioni.

La Società si riserva la facoltà di apportare al presente Regolamento modifiche:

- derivanti dall'adeguamento dello stesso alla normativa primaria e secondaria vigente;
- oppure,
- conseguenti alle operazioni di cui alle precedenti lettere a) e b) ovvero a fronte di una richiesta formulata dalla funzione attuariale per preservare l'equilibrio tecnico, finanziario e patrimoniale della Società, nell'interesse della generalità dei Contraenti;
- oppure
- a fronte di mutati criteri gestionali, con esclusione di quelli meno favorevoli per il Contraente.

Le modifiche al presente Regolamento sono preventivamente comunicate a ciascun Contraente ai sensi della normativa vigente.

In caso di modifiche – diverse da quelle derivanti da disposizioni di normativa primaria o secondaria – che comportino la sostanziale variazione dei profili e limiti di investimento o degli oneri e delle spese a carico del Fondo, i Contraenti hanno la facoltà di chiedere alla Società, mediante raccomandata A.R. da inviare almeno 30 giorni prima della data di entrata in vigore della modifica, il riscatto totale delle quote, senza applicazione delle commissioni eventualmente previste.

APPENDICE

GLOSSARIO DEI TERMINI TECNICI UTILIZZATI NEL SET INFORMATIVO

Data di validità del presente Glossario: dal giorno 27/01/2019

Appendice contrattuale (o di polizza): Documento che forma parte integrante del Contratto, emesso anche successivamente alla conclusione dello stesso, per modificarne alcuni aspetti in accordo tra Contraente e Società.

Assicurato: Persona fisica sulla cui vita viene stipulato il Contratto. Le prestazioni assicurate sono determinate in funzione degli eventi attinenti alla sua vita. Può coincidere con il Contraente stesso.

Benchmark: Portafoglio di strumenti finanziari tipicamente determinato da soggetti terzi e valorizzato a valore di mercato, adottato come parametro di riferimento oggettivo per la definizione delle linee guida della politica di investimento di alcune tipologie di fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere.

Beneficiario: Persona fisica o giuridica, designata dal Contraente, avente diritto alla prestazione contrattuale al verificarsi degli eventi previsti dal Contratto medesimo.

Capitale investito: Parte dell'importo versato che viene effettivamente investita dall'Impresa di assicurazione in fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite. Esso è determinato come differenza tra il Capitale Nominale e i costi di caricamento, nonché, ove presenti, gli altri costi applicati al momento del versamento.

Capitale maturato: Capitale che il Beneficiario ha il diritto di ricevere alla data di scadenza del Contratto ovvero alla data di Riscatto prima della scadenza. Esso è determinato in base alla valorizzazione del Capitale investito in corrispondenza delle suddette date.

Capitale nominale: Premio versato per la sottoscrizione di fondi interni ovvero OICR secondo combinazioni libere ovvero secondo combinazioni predefinite al netto delle spese di emissione e dei costi delle coperture assicurative.

Categoria: La categoria del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è un attributo dello stesso volto a fornire un'indicazione sintetica della sua politica di investimento.

Classe: Articolazione di un fondo/OICR in relazione alla politica commissionale adottata e ad ulteriori caratteristiche distintive.

Clausola di riduzione: Facoltà del Contraente di conservare un capitale ridotto (valore di riduzione), pur sospendendo il pagamento dei Premi. Il capitale si riduce in proporzione al rapporto tra i Premi versati e i Premi originariamente previsti, sulla base di apposite – eventuali – clausole contrattuali.

Combinazioni libere: Allocazione del capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni libere degli stessi sulla base della scelta effettuata dal Contraente.

Combinazioni predefinite (c.d. linee di investimento o linee): Allocazione del Capitale investito tra diversi fondi interni/OICR realizzata attraverso combinazioni predefinite degli stessi sulla base di una preselezione effettuata dall'Impresa di assicurazione.

Commissioni di gestione: Compensi pagati all'Impresa di assicurazione mediante addebito diretto sul patrimonio del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ovvero mediante cancellazione di Quote per remunerare l'attività di gestione in senso stretto. Sono calcolati quotidianamente sul patrimonio netto del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e prelevati ad intervalli più ampi (mensili, trimestrali, ecc.). In genere, sono espresse su base annua.

Commissioni di incentivo (o di performance): Commissioni riconosciute al gestore del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera per aver raggiunto determinati obiettivi di rendimento in un certo periodo di tempo. In alternativa possono essere calcolate sull'incremento di valore della Quota del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in un determinato intervallo temporale. Nei fondi

interni/OICR/linee/combinazioni libere con gestione “a benchmark” sono tipicamente calcolate in termini percentuali sulla differenza tra il rendimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera e quello del *benchmark*.

Condizioni di Assicurazione: Insieme delle norme (o regole) che disciplinano il Contratto.

Conflitto di interessi: L'insieme di tutte quelle situazioni in cui l'interesse della Società può risultare in contrasto con quello del Contraente.

Contraente: Persona fisica o altro soggetto giuridico, che stipula il Contratto con la Società, si impegna al versamento dei Premi e dispone dei diritti derivanti dal Contratto stesso. Può coincidere con l'Assicurato e/o con il Beneficiario.

Contratto di assicurazione sulla vita: Contratto con il quale la Società, a fronte del pagamento del Premio, si impegna a pagare una prestazione assicurata in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell'Assicurato.

Controassicurazione: Clausola contrattuale che, in caso di decesso dell'Assicurato, prevede il pagamento di una somma commisurata ai Premi pagati.

Conversione (c.d. Switch): Operazione con cui il Contraente effettua il disinvestimento di Quote/azioni dei fondi interni/OICR/linee sottoscritti e il contestuale reinvestimento del controvalore ricevuto in Quote/azioni di altri fondi interni/OICR/linee.

Data di decorrenza: la data, indicata nella Scheda Contrattuale, a partire dalla quale le coperture previste in Polizza avranno effetto.

Destinazione dei proventi: Politica di destinazione dei proventi del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in relazione alla loro redistribuzione agli Investitori-contraenti ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

Detraibilità fiscale (del Premio versato): Misura del Premio versato per determinate tipologie di contratti e garanzie assicurative che, secondo la vigente normativa, può essere portata in detrazione dalle imposte sui redditi.

DIP Aggiuntivo IBIP: il documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi, come previsto dal Regolamento IVASS n. 41/2018.

Documento contenente le Informazioni Chiave: il documento informativo per i prodotti d'investimento, in conformità a quanto stabilito dal Regolamento (UE) n. 1286/2014 del 26 novembre 2014 e relative norme di attuazione (KID);

Duration: Scadenza media dei pagamenti di un titolo obbligazionario. Essa è generalmente espressa in anni e corrisponde alla media ponderata delle date di corresponsione di flussi di cassa (c.d. cash flows) da parte del titolo, ove i pesi assegnati a ciascuna data sono pari al valore attuale dei flussi di cassa ad essa corrispondenti (le varie cedole e, per la data di scadenza, anche il capitale). È una misura approssimativa della sensibilità del prezzo di un titolo obbligazionario a variazioni nei tassi di interesse.

Età assicurativa (alla data di decorrenza o alla data di decesso): Età compiuta dall'Assicurato alla data di decorrenza del Contratto o alla data di decesso, se a tali date non sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno; è l'età da compiere, se a tali date sono trascorsi più di sei mesi dall'ultimo compleanno.

Evento barriera: evento corrispondente al verificarsi della circostanza per la quale il controvalore delle Quote del Fondo scenda al di sotto dell'80% (ottanta per cento) del valore massimo registrato dal NAV del Fondo nei primi 7 (sette) anni di vita del Contratto.

Gestione a benchmark di tipo attivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento, rispetto a cui la politica di investimento del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera è finalizzata a creare “valore aggiunto”. Tale gestione presenta tipicamente un certo grado di scostamento rispetto al benchmark che può variare, in termini descrittivi, tra: “contenuto”, “significativo”, e “rilevante”.

Gestione a benchmark di tipo passivo: Gestione legata alla presenza di un parametro di riferimento e finalizzata alla replica dello stesso.

Grado di rischio: Indicatore sintetico qualitativo del profilo di rischio dell'investimento finanziario nel/nella fondo interno/OICR/linea/combinazione libera in termini di grado di variabilità dei rendimenti degli strumenti finanziari in cui è allocato il Capitale investito. Il grado di rischio varia in una scala qualitativa tra: "basso", "medio-basso", "medio", "medio-alto", "alto" e "molto-alto".

Impignorabilità e Insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dalla Compagnia al Contraente o al Beneficiario non sono pignorabili né sequestrabili fermi i limiti posti dalla legge.

IVASS o ISVAP: è l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni che svolge funzioni di vigilanza nel settore assicurativo sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo italiano. A far data dal 1° gennaio 2013 l'IVASS è succeduto in tutti i poteri, competenze e funzioni di vigilanza precedentemente affidate all'ISVAP.

Modulo di proposta: Modulo sottoscritto dal Contraente con il quale egli manifesta all'Impresa di assicurazione la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

Modulo di contratto/Scheda Contrattuale: Documento che forma parte integrante del Contratto, in cui vengono raccolte le firme del Contraente, dell'Assicurato e della Società e riportati i dati identificativi del Contraente, dell'Assicurato e dei Beneficiari; inoltre vengono indicati e riassunti i principali elementi del Contratto (gli importi delle prestazioni, il premio ecc.), nonché la sua decorrenza, scadenza e durata.

Orizzonte temporale di investimento consigliato: Orizzonte temporale consigliato espresso in termini di anni e determinato in relazione al grado di rischio, alla tipologia di gestione e alla struttura dei costi dell'investimento finanziario, nel rispetto del principio della neutralità al rischio.

Polizza: Documento che fornisce la prova dell'esistenza del Contratto di assicurazione. Con riferimento al presente Contratto, tale documento è costituito dalla Scheda Contrattuale.

Premio periodico: Premio che il Contraente si impegna a versare all'Impresa di assicurazione su base periodica per un numero di periodi definito dal Contratto. Nel caso in cui la periodicità di versamento dei Premi sia annua è anche detto Premio annuo. Laddove l'importo del Premio periodico sia stabilito dal Contraente nel rispetto dei vincoli indicati nelle Condizioni Contrattuali, esso è anche detto Premio ricorrente.

Premio unico: Premio che il Contraente corrisponde in un'unica soluzione all'Impresa di assicurazione al momento della sottoscrizione del Contratto.

Premio versato: Importo versato dal Contraente all'Impresa di assicurazione per l'acquisto del prodotto finanziario-assicurativo. Il versamento del Premio può avvenire nella forma del Premio unico ovvero del Premio periodico e possono essere previsti degli importi minimi di versamento. Inoltre, al Contraente è tipicamente riconosciuta la facoltà di effettuare successivamente versamenti aggiuntivi ad integrazione dei Premi già versati.

Prescrizione: Estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

Prestazioni assicurative: Somme pagabili dalla Società, in forma periodica o di capitale, al verificarsi dell'evento contrattualmente previsto.

Prodotto finanziario-assicurativo di tipo Unit Linked: Prodotto caratterizzato dall'investimento prevalente del Premio in quote/azioni di fondi interni/OICR – che lega quindi la prestazione dell'Impresa di assicurazione all'andamento di uno o più prodotti di risparmio gestito – e residuale dello stesso in un contratto finalizzato alla copertura dei rischi demografici.

Proposta d'investimento finanziario: Espressione riferita ad ogni possibile attività finanziaria (ovvero ogni possibile combinazione di due o più attività finanziarie) sottoscrivibile dal Contraente con specifiche caratteristiche in termini di modalità di versamento dei Premi e/o regime dei costi tali da qualificare univocamente il profilo di rischio-rendimento e l'orizzonte temporale consigliato dell'investimento finanziario. Laddove un'attività finanziaria (ovvero una combinazione di due o più attività finanziarie) sia abbinata ad appositi servizi/prodotti che comportino una sostanziale modifica del profilo di rischio-rendimento dell'investimento, ciò qualifica una differente proposta d'investimento finanziario.

Qualifica: La qualifica del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera rappresenta un attributo eventuale che integra l'informativa inerente alla politica gestionale adottata.

Quietanza: Documento che prova l'avvenuto pagamento (ad esempio: quietanza di premio rilasciata dalla Società al Contraente a fronte del versamento del premio).

Quota: Unità di misura di un fondo interno/OICR. Rappresenta la "quota parte" in cui è suddiviso il patrimonio del fondo interno/OICR. Quando si sottoscrive un fondo interno/OICR si acquista un certo numero di Quote (tutte aventi uguale valore unitario) ad un determinato prezzo.

Rating: Indicatore sintetico del grado di solvibilità di un soggetto (Stato o impresa) che emette strumenti finanziari (attività finanziarie). Esprime una valutazione circa le prospettive di rimborso del capitale e del pagamento degli interessi dovuti secondo le modalità e i tempi previsti. Viene assegnato sulla base di una classificazione adottata da agenzie specializzate e costituisce un'informazione essenziale per valutare il rischio di controparte.

Recesso: Diritto del Contraente di recedere dal Contratto e farne cessare gli effetti.

Referente Terzo: Soggetto (diverso dal Beneficiario) che per esigenze specifiche di riservatezza, il Contraente della Polizza può designare e a cui la Compagnia può far riferimento in caso di decesso.

Rendimento: Risultato finanziario ad una data di riferimento dell'investimento finanziario, espresso in termini percentuali, calcolato dividendo la differenza tra il valore del Capitale investito alla data di riferimento e il valore del Capitale nominale al momento dell'investimento per il valore del Capitale nominale al momento dell'investimento.

Revoca della proposta: Possibilità, legislativamente prevista di interrompere il completamento del Contratto di assicurazione prima che l'Impresa di assicurazione comunichi la sua accettazione che determina l'acquisizione del diritto alla restituzione di quanto eventualmente pagato (escluse le spese per l'emissione del Contratto se previste e quantificate nella proposta).

Rilevanza degli investimenti: termini di rilevanza (vedi tabella seguente) indicativi delle strategie gestionali del fondo interno/OICR, posti i limiti definiti nel Regolamento di gestione.

Definizione	Controvalore dell'investimento rispetto al totale dell'attivo del fondo
Principale	Oltre 70%
Prevalente	Compreso tra il 50% e il 70%
Significativo	Compreso tra il 30% e il 50%
Contenuto	Compreso tra il 10% e il 30%
Residuale	Minore del 10%

Riscatto totale: Facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il Contratto, richiedendo la liquidazione del Capitale maturato risultante al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni Contrattuali.

Rischio demografico: Rischio di un evento futuro e incerto (ad es.: morte) relativo alla vita del Contraente o dell'Assicurato (se persona diversa) al verificarsi del quale l'Impresa di assicurazione si impegna ad erogare le coperture assicurative previste dal Contratto.

Scala di rating per titoli a medio e lungo termine

Standard & Poor's	Moody's	Fitch	Descrizione
Investment grade (Categoria : Investimento)			
AAA	Aaa	AAA	Capacità di pagare gli interessi e rimborsare il capitale estremamente elevata.
AA+	Aa1	AA+	Capacità molto alta di onorare il pagamento degli interessi e del capitale.
AA	Aa2	AA	
AA-	Aa3	AA-	
A+	A1	A+	Elevata capacità di rimborso del debito, ma influenzabile da eventuali

A	A2	A	cambiamenti della situazione economica e finanziaria.
A-	A3	A-	
BBB+	Baa1	BBB+	Adeguata capacità di rimborso del debito, con più alta probabilità di indebolimento in presenza di condizioni economiche e finanziarie sfavorevoli.
BBB	Baa2	BBB	
BBB-	Baa3	BBB-	
Speculative grade (Categoria : Speculativa)			
BB+	Ba1	BB+	Insoddisfacente garanzia di pagamento degli interessi e del capitale. Nel breve periodo non esiste pericolo di insolvenza, la quale tuttavia dipende da eventuali mutamenti a livello economico e finanziario. I titoli hanno caratteristiche leggermente speculative.
BB	Ba2	BB	
BB-	Ba3	BB-	
B+	B1	B+	Investimento non sicuro, poche garanzie di pagamento degli interessi e del capitale. Condizioni economiche e finanziarie avverse potrebbero quasi annullare la capacità di rimborso.
B	B2	B	
B-	B3	B-	
CCC	Caa	CCC	Alto grado di speculazione, forte possibilità di insolvenza. Scarsissima possibilità di pagamento degli interessi e di rimborso del capitale.
CC	Ca	CC	
C	C	C	
D		D	Titoli in stato di insolvenza.

Scenari probabilistici dell'investimento finanziario: Trattasi degli scenari probabilistici di rendimento dell'investimento finanziario al termine dell'orizzonte temporale consigliato, determinati attraverso il confronto con i possibili esiti dell'investimento in attività finanziarie prive di rischio al termine del medesimo orizzonte.

Set Informativo: l'insieme dei documenti pre-contrattuali costituito dal Documento contenente le Informazioni Chiave, dal documento informativo precontrattuale aggiuntivo relativo ai prodotti d'investimento assicurativi ("DIP Aggiuntivo IBIP") e dalle Condizioni di Assicurazione, comprensive di Glossario e dal Regolamento dei Fondi.

Società: Impresa regolarmente autorizzata ad esercitare l'attività assicurativa - definita anche Compagnia o Impresa di assicurazione - con la quale il Contraente stipula il Contratto di assicurazione.

Soggetti distributori: Soggetti incaricati dalla Società alla distribuzione del prodotto (intermediari incaricati)..

Spese di emissione: Spese fisse (ad es. spese di bollo) che l'Impresa di assicurazione sostiene per l'emissione del prodotto finanziario-assicurativo.

Sponsor dell'indice: Soggetto responsabile del calcolo e della diffusione dell'Indice.

Strumento derivato: Strumento finanziario (o attività finanziaria) il cui valore è collegato al prezzo di mercato di uno strumento sottostante: dipende, pertanto, da altre variabili sottostanti, spesso rappresentate dal prezzo di strumenti finanziari negoziabili. Rientrano in questa categoria strumenti finanziari quali ad esempio le opzioni, i futures e gli swaps.

TEV (Tracking Error Volatility): la Tracking Error Volatility descrive la volatilità dei rendimenti differenziali di un fondo rispetto ad un indice di riferimento. Nel caso di un fondo a gestione attiva, il cui obiettivo è realizzare rendimenti superiori a quelli del proprio benchmark, la TEV consente di valutare il grado di "discrezionalità" assunto dal gestore nelle sue scelte di investimento rispetto a quanto richiederebbe una replica della composizione del benchmark. Di conseguenza, quanto più elevato è il valore assunto dalla TEV, tanto più indipendenti sono state le scelte del gestore rispetto all'andamento dell'indice scelto come riferimento.

Tipologia di gestione del fondo interno/OICR/linea/combinazione libera: La tipologia di gestione del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera dipende dalla politica di investimento che lo/la caratterizza (c.d. di ingegnerizzazione finanziaria del prodotto). Esistono tre diverse tipologie di gestione tra loro alternative: "flessibile", "a benchmark" e "a obiettivo di rendimento/protetta". La tipologia di gestione "flessibile" deve essere utilizzata per fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento presenta un'ampia libertà di selezione degli strumenti finanziari e/o dei mercati, subordinatamente ad un obiettivo in termini di controllo del rischio; la tipologia di gestione "a benchmark" per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento è legata ad un

parametro di riferimento (c.d. benchmark) ed è caratterizzata da uno specifico stile di gestione; la tipologia di gestione “a obiettivo di rendimento/protetta” per i fondi interni/OICR/linee/combinazioni libere la cui politica di investimento e/o il cui meccanismo di protezione sono orientati a conseguire, anche implicitamente, un obiettivo in termini di rendimento minimo dell’investimento finanziario.

Total Expense Ratio (TER): Rapporto percentuale, riferito a ciascun anno solare dell’ultimo triennio, fra il totale degli oneri posti a carico del/la fondo interno/OICR/linea/combinazione libera ed il patrimonio medio, su base giornaliera, dello stesso. In caso di esistenza di più classi di OICR, il TER dovrà essere calcolato per ciascuna di esse.

Valore del patrimonio netto (c.d. NAV): Il valore del patrimonio netto, anche definito NAV (Net Asset Value), rappresenta la valorizzazione di tutte le attività finanziarie oggetto di investimento da parte del fondo interno/OICR, al netto degli oneri fiscali gravanti sullo stesso, ad una certa data di riferimento.

Valore della quota/azione (c.d. uNAV): Il valore unitario della quota/azione di un fondo interno/OICR, anche definito unit Net Asset Value (uNAV), è determinato dividendo il valore del patrimonio netto del fondo interno/OICR (NAV) per il numero delle quote/azioni in circolazione alla data di riferimento della valorizzazione.

Valore della Quota Protetto: indica l’80% del massimo valore unitario della quota raggiunto a partire dalla data di istituzione del Fondo e fino ai primi sette (7) anni di vita del Contratto.

Value at Risk (VaR): indicatore sintetico del rischio. Dato un orizzonte temporale (ad esempio 1 mese, 3 mesi o 1 anno) tale indicatore fornisce informazioni sul rischio associato ad uno strumento finanziario (fondo d'investimento, portafoglio di titoli) indicando il massimo rischio cui si può andare incontro esprimendolo in termini percentuali rispetto al capitale investito (es. una misura del VaR del 1% in un orizzonte temporale di un mese e a livello di confidenza di 99% indica che in un mese la probabilità di avere perdite inferiori all'1% è pari al 99%)

Volatilità: Grado di variabilità del valore del parametro di riferimento a cui sono collegate le prestazioni del contratto in un dato periodo.

Vera Financial

Vera Financial dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland as a designated activity Company.
Registered no. 295034.
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of
Ireland.
Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni
Group registered in the Insurance Group Register c/o the
Italian Regulator with no. 019

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian),
P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian),
R. Raichi (Italian)

www.verafinancial.com
info@verafinancial.com



Data ultimo aggiornamento della presente Scheda Contrattuale: 27/01/2019

POLIZZA N. _____

Filiale di _____

(ABI _____)

(CAB _____)

ASSICURATO:

Cognome _____

Nome _____

Nato il ___/___/___ a: _____

Codice fiscale _____

Domicilio/Residenza: _____

Località _____

Professione: _____

Sesso _____

Prov. _____

c.a.p. _____

Prov. _____

CONTRAENTE:

Cognome _____

Nome _____

Nato il ___/___/___ a: _____

Cod. fiscale _____

Documento: _____ n. _____

Rilasciato il ___/___/___ in _____

S.A.E: _____

AT.ECO: _____

Indirizzo di Residenza Anagrafica: _____

Località: _____

Indirizzo di Domicilio: _____

Località: _____

Indirizzo di Recapito Postale: _____

Località: _____

Sesso _____

Prov. _____

c.a.p. _____

Prov. _____

c.a.p. _____

Prov. _____

c.a.p. _____

Prov. _____

BENEFICIARIO CASO MORTE _____

Vera Financial

Vera Financial dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland as a designated activity Company.
Registered no. 295034.
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of
Ireland.
Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni
Group registered in the Insurance Group Register c/o the
Italian Regulator with no. 019

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian),
P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian),
R. Raichi (Italian)

www.verafinancial.com
info@verafinancial.com



POLIZZA N. _____

TARIFFA: 402

Vera Financial - ESG Protection Clima

DURATA DEL CONTRATTO

Data di decorrenza: _____

Durata: Vita Intera

PREMIO

Il pagamento del premio è in unica soluzione: EUR _____ (di cui spese di
emissione EUR _____, imposte EUR 0,00)

CAPITALE INVESTITO

Capitale investito nel Fondo Interno ESG Protection Clima relativo al premio
versato: Eur _____

In base al valore unitario iniziale delle quote al __/__/____ pari a EUR 10,00
risultano assegnate n° quote _____ (secondo Condizioni di Assicurazione).

PRESTAZIONI

Prestazioni assicurate: secondo Condizioni di Assicurazione.

Vera Financial

Vera Financial dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland as a designated activity Company.
Registered no. 295034.
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of
Ireland.
Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni
Group registered in the Insurance Group Register c/o the
Italian Regulator with no. 019

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian),
P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian),
R. Raichi (Italian)

www.verafinancial.com
info@verafinancial.com



POLIZZA N. _____

PAGAMENTO DEL PREMIO

Il Contraente dovrà versare il premio alla Società tramite il competente Soggetto distributore, mediante disposizione di pagamento a favore della Società:

- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore, oppure, ove detto Soggetto distributore sia Banca Aletti & C. S.p.A.,
- con addebito su un conto intestato/cointestato al Contraente ed intrattenuto presso il suddetto Soggetto distributore stesso o presso altro istituto di credito appartenente al medesimo Gruppo Bancario di appartenenza del Soggetto distributore.

Le date di valuta dell'accredito sul conto corrente intestato alla Società e dell'addebito sul conto intestato/cointestato al Contraente devono coincidere con la data di decorrenza del Contratto. La relativa scrittura di addebito costituisce la prova dell'avvenuto pagamento del premio.

E' comunque fatto divieto ai Soggetti distributori di ricevere denaro contante a titolo di pagamento del premio.

RECESSO

Il Contraente può recedere dal Contratto entro 30 giorni dal momento in cui è informato della sua conclusione, **tramite comunicazione scritta, debitamente firmata dal Contraente medesimo ed effettuata presso il competente Soggetto distributore o con lettera raccomandata indirizzata a: Vera Financial dac, Servizio Clienti, Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublino D 02 DH60, Irlanda.**

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le parti da qualsiasi obbligazione derivante dal Contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno della comunicazione scritta effettuata direttamente presso il competente Soggetto distributore o di spedizione della raccomandata quale risulta dal timbro postale d'invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, la Società rimborsa al Contraente un importo pari al premio da questi eventualmente corrisposto.

La Società ha il diritto di trattenere dal suddetto importo, a titolo di rimborso per le spese effettivamente sostenute per l'emissione del Contratto, la somma di 25,00 euro. Detto importo viene inoltre diminuito/aumentato dell'eventuale decremento/incremento del controvalore delle Quote assegnate al Contratto ai sensi dell'Articolo 8, paragrafo 8.1 delle Condizioni di Assicurazione. Tale decremento/incremento è dato dall'importo ottenuto moltiplicando il numero delle suddette Quote per la differenza fra il valore unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento per il recesso di cui all'Articolo 10, paragrafo 10.4 delle Condizioni di Assicurazione e il valore unitario delle Quote relativo al giorno di riferimento per l'assegnazione del numero di Quote a seguito del versamento del premio unico di cui all'Articolo 10, paragrafo 10.1 delle Condizioni di Assicurazione.

firme a pag. 4-5-6

Mod. 402SC Ed. 01.2019

COPIA per il Cliente _COPIA per la Compagnia _COPIA per la Banca

Vera Financial

Vera Financial dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland as a designated activity Company.
Registered no. 295034.
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of
Ireland.
Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni
Group registered in the Insurance Group Register c/o the
Italian Regulator with no. 019

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian),
P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian),
R. Raichi (Italian)

www.verafinancial.com
info@verafinancial.com



POLIZZA N. _____

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c. c. il sottoscritto Contraente dichiara di approvare espressamente le disposizioni dei seguenti articoli delle Condizioni di Assicurazione: Art. 1 - Prestazioni Assicurative; Art. 2 - Rischi esclusi e limitazioni di copertura per le prestazioni in caso di morte dell'Assicurato; Art. 7 - Spese e costi gravanti sul Contratto; Art. 9 - Riscatto; Art. 14 - Pagamenti della Società; nonché l'Art.7 - Valore unitario delle quote, data di valorizzazione e giorno di riferimento e l'Art.8 - Liquidazione, incorporazione/fusione o scissione del Fondo - Modifiche al Regolamento, contenuti nel Regolamento del Fondo Interno ESG Protection Clima.

IL CONTRAENTE _____

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I sottoscritti Assicurato e Contraente prendono atto della informativa ricevuta e, con riferimento al Data Protection Act 2018 e al Regolamento (UE) 2016/679, acconsentono:

* al trattamento delle categorie particolari di dati personali - effettuato dal Titolare o dagli altri soggetti a cui sono comunicati i dati - già acquisiti o che saranno acquisiti a seguito della sottoscrizione della presente Scheda Contrattuale, nei limiti in cui esso sia strumentale alle finalità specificate al punto 4.1 della Informativa sulla Privacy riportata in calce alle Condizioni di Assicurazione.

Rimane fermo che il consenso è condizionato al rispetto delle disposizioni della vigente normativa.

La presente dichiarazione è stata rilasciata in _____ il _____.

IL CONTRAENTE

L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

Vera Financial

Vera Financial dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland as a designated activity Company.
Registered no. 295034.
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of
Ireland.
Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni
Group registered in the Insurance Group Register c/o the
Italian Regulator with no. 019

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian),
P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian),
R. Raichi (Italian)

www.verafinancial.com
info@verafinancial.com



POLIZZA N. _____

DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO E DEL CONTRAENTE - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

La Società presta le garanzie indicate nella presente Scheda Contrattuale alle condizioni della forma assicurativa tariffa **402 Vera Financial - ESG Protection Clima** riportate nel Set Informativo Mod. n. ___ ed. ___, condizioni tutte che il Contraente dichiara di aver ricevuto e ben conoscere.

L'Assicurato esprime il proprio consenso alla stipulazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1919 - secondo comma - del Codice Civile.

Il Contraente dichiara:

* di aver ricevuto e di accettare la presente Scheda Contrattuale composta da 6 pagine e che la stessa non contiene cancellature e/o rettifiche;

* di aver ricevuto dal Soggetto distributore o visionato nei suoi locali, prima della sottoscrizione del contratto, la documentazione precontrattuale prevista dall'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018 e relativa agli obblighi di comportamento cui gli intermediari sono tenuti nei confronti dei contraenti (Allegato 3) e

* di aver ricevuto dal Soggetto distributore prima della sottoscrizione di una proposta o, qualora non prevista, della conclusione di un contratto, la documentazione precontrattuale (Allegato 4) ai sensi dell'art. 56 del Regolamento IVASS n. 40 del 02/08/2018;

* di essere fiscalmente residente in Italia;

* di impegnarsi a informare la Società di ogni variazione circa la propria residenza fiscale;

* di essere o rappresentare il Contraente per il quale la dichiarazione sulla residenza è stata resa ed i cui dati anagrafici sono indicati in dettaglio nel presente documento.

Il sottoscritto Contraente dichiara inoltre di aver ricevuto dal Soggetto distributore, prima della sottoscrizione del Contratto, il Set Informativo Mod. n. _____ ed. ___, di cui al Regolamento IVASS n.41 del 02/08/2018 relativo alla forma assicurativa Vera Financial - ESG Protection Clima suddetta, di aver preso visione dell'intera documentazione in esso contenuta e di accettarla integralmente.

Il sottoscritto Contraente è consapevole che le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti rese per la conclusione del Contratto possono compromettere il diritto alla prestazione assicurativa.

Il presente Contratto, emesso in triplice copia, si intende concluso il ___/___/___ con le firme del Contraente e dell'Assicurato.

IL CONTRAENTE

Dublino,
L'ASSICURATO
(se diverso dal Contraente)

Vera Financial dac
Dr. Tiziano Motteran

Vera Financial

Vera Financial dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower,
Dublin, D02 DH60
Tel. (+353 1) 631 9555
Fax (+353 1) 631 9599

Registered in Ireland as a designated activity Company.
Registered no. 295034.
Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of
Ireland.
Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni
Group registered in the Insurance Group Register c/o the
Italian Regulator with no. 019

Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian),
P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian),
R. Raichi (Italian)

www.verafinancial.com
info@verafinancial.com



POLIZZA N. _____

AUTORIZZAZIONE DI ADDEBITO E PERFEZIONAMENTO

Il sottoscritto autorizza la BANCA (Cod. ABI _____), a provvedere al pagamento del premio a favore di Vera Financial dac, addebitando il conto (IBAN _____ SWIFT _____ CODE _____) intestato/cointestato a _____ aperto presso la dipendenza di _____ (Cod. CAB _____) senza necessità per la Banca di inviare la contabile di addebito. Il pagamento del premio, secondo le predette modalità, è condizione essenziale per l'entrata in vigore dell'assicurazione.

Il Contraente conferisce altresì l'incarico a <banca _____> di incassare i redditi relativi al presente Contratto per suo tramite.

BANCA **il Contraente** **(L'Incaricato)**

L'incaricato dichiara di essersi accertato dell'identità del Contraente e dell'Assicurato che hanno sottoscritto la presente Scheda Contrattuale e di certificarne le firme.

BANCA

(L'Incaricato) _____

Informativa sulla Privacy

Gentile Cliente,

al fine di fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiesti o previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere ed utilizzare alcuni dati che La riguardano.

Questa informativa sulla protezione dei dati è volta ad illustrare come Vera Financial dac (d'ora in avanti: "Società" o "Titolare") provvede al trattamento¹ dei Suoi dati personali, a spiegare i casi in cui è obbligata a raccogliere determinate informazioni e l'utilizzo che ne fa, nonché ad illustrare i Suoi diritti e come farli valere.

Il trattamento dei Suoi dati avverrà in accordo alle disposizioni legislative applicabili e nel rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza ivi previsti.

1. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Il trattamento dei Suoi dati personali è regolamentato dal Data Protection Act 2018 e dal Regolamento (UE) 2016/679 (d'ora in avanti: "GDPR")²

2. TITOLARE DEL TRATTAMENTO

Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano è la Società, con sede in Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin, D02 DH60, Ireland, Fax. +353 1 6319 599, Email info@verafinancial.com.

Anche a maggiore protezione dei Suoi dati personali, la Società ha nominato un data protection officer (d'ora in avanti: "DPO"). Il DPO ha il compito di verificare l'applicazione e il rispetto delle disposizioni di legge nazionali e comunitarie che tutelano la protezione dei dati personali ed è a Sua disposizione al seguente recapito: dpo@verafinancial.com.

3. DATI PERSONALI OGGETTO DI TRATTAMENTO

La informiamo che i dati personali oggetto di trattamento potranno essere costituiti da un identificativo come il nome, un numero di identificazione, il codice fiscale, da uno o più elementi caratteristici della Sua identità fisica, psichica, economica, culturale o sociale, ivi compresi dati giudiziari o da qualsiasi informazione a Lei direttamente o indirettamente riferibile come un indirizzo, un numero di telefono (di seguito in breve "dati personali").

¹Per trattamento di dati personali intendiamo qualsiasi operazione o insieme di operazioni, compiute con o senza l'ausilio di processi automatizzati e applicate a dati personali o insiemi di dati personali, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione.

² In particolare, dati personali saranno trattati dalla Società in Italia ed in Irlanda, manualmente o mediante strumenti elettronici idonei alla conservazione, custodia e trasmissione degli stessi e nel pieno rispetto del Data Protection Act 2018 e del GDPR. La Società si impegna a rispettare i principi di correttezza, liceità, trasparenza, limitazione delle finalità e della conservazione, minimizzazione ed esattezza, integrità e riservatezza, nonché al principio di responsabilizzazione di cui all'art. 5 del GDPR e gli ulteriori principi posti dal "Codice di Condotta sulla protezione dei dati personali per il settore assicurativo" (Code of Practice on Data Protection for the Insurance Sector). Le procedure di trattamento dei dati personali adottate dalla Società sono conformi ai codici di condotta emanati dal Data Protection Commissioner ovvero il "Code of Practice on Data Protection for the Insurance Sector" ed il "Personal Data Security Breach Code of Practice".

Vera Financial dac

Beaux Lane House, Mercer Street Lower, Dublin D02 DH60, tel.: +353 1 6319555 – fax: +353 1 6319599 – info@verafinancial.com
Directors: D. Guest, T. Motteran (Italian), M. Calzolari (Italian), P. Duffy, D. Fagan, H. Griffey, M. Passafiume (Italian), R. Raichi (Italian)
Registered in Ireland as a designated activity Company – Registered no. 295034

Vera Financial dac is regulated by the Central Bank of Ireland - Vera Financial dac is part of the Cattolica Assicurazioni Group registered in the Insurance Group Register c/o the Italian Regulator with no. 019

a. Dati forniti da Lei direttamente o da altri soggetti³

La Società tratta i Suoi dati personali forniti direttamente o per il tramite di intermediari residenti in Italia, quali, ad esempio, banche e broker.

Salvo esplicita richiesta da parte della Società per ragioni particolari, La invitiamo a non inviarci informazioni che possano rientrare nel novero delle categorie particolari di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR⁴.

b. Dati di terzi da Lei eventualmente forniti

Qualora fornisca alla Società dati personali di terzi soggetti (come, ad esempio, nel caso di beneficiari nominalmente indicati), Lei si pone come autonomo titolare del trattamento, assumendo tutti gli obblighi e le responsabilità di legge (ad esempio, l'obbligo di informativa, la previa acquisizione del consenso ove necessario). In tal senso, manleva sin da ora la Società rispetto a eventuali contestazioni, pretese etc. che dovessero pervenirle dal terzo medesimo.

c. Dati registrati/prodotti dai sistemi utilizzati per fornirLe le prestazioni acquistate

I sistemi utilizzati per la raccolta e l'elaborazione dei dati personali possono registrare/produrre alcuni dati personali (quali numero di polizza, codice identificativo, orario di una richiesta etc.) in occasione di operazioni connesse al contratto sottoscritto. Si tratta di informazioni che per loro stessa natura potrebbero, attraverso elaborazioni ed associazioni con dati, anche detenuti da terzi, permettere di identificare il cliente.

d. Dati raccolti da fonti pubbliche

Si tratta di dati personali presenti in pubblici registri, elenchi, archivi pubblici o contenuti in atti o documenti pubblici (tenuti, ad esempio, da Camere di Commercio o presso l'Agenzia del territorio) o comunque generalmente accessibili, anche se reperiti attraverso società specializzate nella raccolta e nella indicizzazione di tali informazioni, nonché provvedimenti di soggetti pubblici (ad esempio le Autorità Giudiziarie).

4. FINALITA', BASE LEGALE E NATURA OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA DEL TRATTAMENTO

Alla sottoscrizione del contratto assicurativo, consegue inter alia l'inizio del trattamento dei Suoi dati personali da parte della Società.

Di seguito, Le illustreremo le principali finalità del trattamento e, per ciascun trattamento, le condizioni di liceità applicabili e le conseguenze del mancato conferimento dei dati personali richiesti.

4.1 Finalità connesse alla conclusione del contratto assicurativo, alla sua gestione ed esecuzione.

La Società tratta i Suoi dati personali per finalità **assicurative/liquidative** connesse e strumentali all'instaurazione, alla gestione e all'esecuzione dei rapporti contrattuali nonché alle relazioni amministrativo contabili.

La base giuridica del trattamento è l'esecuzione del contratto di cui Lei è parte (art. 6, co. 1 lett. (b) GDPR⁵). Il conferimento da parte Sua dei dati è facoltativo, ma l'eventuale mancato conferimento comporterebbe l'impossibilità di perfezionare/eseguire il contratto assicurativo⁶. Fermo restando il presupposto del perfezionamento del contratto assicurativo, il trattamento dei dati personali che La riguardano ai fini specificati potrà essere effettuato senza necessità del Suo consenso.

³Ad esempio, contraenti di polizze assicurative in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati ecc.

⁴Dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

⁵ Il trattamento è necessario all'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso.

⁶ Nel corso del rapporto è possibile che Lei provveda al rilascio di alcuni dati ulteriori (ad esempio recapiti telefonici, indirizzi email etc.). Si tratta di conferimento del tutto facoltativo e volontario che non pregiudica la conclusione/esecuzione del contratto in quanto unicamente funzionale ad agevolare e sveltire le comunicazioni di servizio.

Il trattamento di categorie particolari di dati personali è limitato ai soli casi in cui ciò sia indispensabile per l'erogazione dei servizi e/o dei prodotti assicurativi acquistati. Si consideri a titolo esemplificativo l'ipotesi di nomina di un amministratore di sostegno/tutore/curatore del beneficiario della prestazione assicurativa prima dell'intervenuta liquidazione della prestazione: in tale caso, la Società richiederà il provvedimento di nomina al fine di verificare la legittimazione del richiedente ad agire in nome e per conto dell'interessato. Il trattamento di tali dati personali non potrà essere effettuato senza il Suo consenso espresso ai sensi dell'art. 9 co. 2 lett. (a) raccolto nella scheda contrattuale. Il mancato conferimento da parte Sua di tali dati necessari, comporta l'impossibilità di perfezionare/eseguire il contratto assicurativo.

4.2 Finalità connesse all'adempimento di obblighi imposti da legge (italiana o irlandese), regolamento, normativa comunitaria, o all'esecuzione di disposizioni impartite da soggetti pubblici quali l'Autorità Giudiziaria o le Autorità di Vigilanza.

Una volta conferiti e/o raccolti i dati personali, il trattamento è altresì necessario per adempiere ad obblighi di legge a cui il Titolare è soggetto⁷.

La base giuridica del trattamento è l'art. 6, co.1 lett. (c) GDPR⁸. In mancanza di comunicazione, la Società si atterrà alle previsioni normative/agli ordini delle Autorità di volta in volta rilevanti. Il trattamento dei Dati Personali che La riguardano potrà essere effettuato senza necessità del Suo consenso.

4.3 Finalità connesse ad un interesse legittimo della Società.

In particolare, la Società può:

- trasmettere dati personali a società del Gruppo Cattolica (l'elenco delle società del Gruppo è rinvenibile sul sito www.cattolica.it), a società controllanti, controllate e collegate, (anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge) per fini amministrativi interni;
- utilizzare dati personali al fine di effettuare le verifiche idonee a scongiurare il rischio di pagamento in favore di persona diversa dal legittimato (pagamento a creditore dichiarato fallito durante la vigenza del contratto di assicurazione);
- trasmettere dati personali pertinenti a un'autorità competente al fine di indicare possibili reati o minacce alla sicurezza pubblica;
- trattare i dati (esclusi quelli di natura sensibile) per attività di analisi, secondo parametri di prodotto, caratteristiche di polizza e informazioni sulla sinistrosità, correlate a valutazioni statistiche e tariffarie;
- trattare i dati per finalità antifrode (verifica autenticità dei dati, prevenzione rischio frodi, contrasto frodi subite); redistribuire il rischio mediante riassicurazione.

Le finalità di cui alla sezione 4.3 rappresentano un trattamento legittimo ai sensi dall'art. 6, co. 1 lett. (f) GDPR⁹. Per motivi connessi alla Sua situazione particolare, Lei ha diritto di opporsi al trattamento dei dati (sul punto si rinvia al paragrafo 9.5). Ad eccezione di quanto

⁷ Ad esempio a) in materia di **antiriciclaggio**, accertamenti fiscali e tributari. In particolare, in conformità alla legge sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo - ovvero il Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (as amended) - la Società ha l'obbligo di richiedere, direttamente o per il tramite di intermediari, le informazioni necessarie a verificare l'identità del contraente, del beneficiario e di ogni altro soggetto che abbia titolo a percepire la prestazione economica prevista dalla polizza, e di adottare le misure richieste nel caso in cui uno o più di tali soggetti sia classificabile come persona politicamente esposta ("PEP"). Per PEP si intendono le persone che occupano o hanno occupato, nel corso dell'anno precedente, importanti cariche pubbliche, i loro familiari diretti e coloro con i quali tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami.

La Società non potrà accettare la richiesta di sottoscrizione ed il versamento del premio da quegli Investitori-contraenti che omettano di comunicare le informazioni necessarie alla Società stessa ad ottemperare agli obblighi previsti dalla normativa di cui sopra.

La Società, inoltre, ha l'obbligo di ottenere dagli interessati, direttamente o per il tramite di intermediari, tutte le ulteriori informazioni che dovessero essere necessarie al fine di monitorare il rapporto contrattuale in essere ai sensi della normativa sul contrasto al riciclaggio ed al finanziamento del terrorismo. **Qualora esistenti, tra i dati trattati figurano anche i dati giudiziari acquisiti attraverso l'ausilio di società specializzate** (sul punto si rinvia al paragrafo 3 lett. d).

La Società potrà comunicare ad altri intermediari finanziari appartenenti al medesimo gruppo le informazioni relative alle operazioni poste in essere dagli stessi interessati, ove ritenute "sospette" ai sensi dell'art. 42 del Criminal Justice (Money Laundering and Terrorist Financing) Act 2010 (come modificato).

b) Nell'ambito della trasmissione dei dati personali alle **autorità fiscali**, con la firma dell'Accordo Multilaterale fra Autorità Competenti concernente lo scambio automatico di informazioni relative a Conti Finanziari (avvenuta il 29 ottobre 2014) l'Irlanda ha aderito all'implementazione dello standard comune per la comunicazione di informazioni elaborato dall'OCSE con i Paesi del G20 per lottare contro l'evasione e la frode fiscale e migliorare il rispetto degli obblighi fiscali (noto anche come Common Reporting Standard, CRS). Pertanto la Compagnia è obbligata, ai sensi della Sezione 891F del Taxes Consolidation Act 1997 (introdotta dal Finance Act 2014), a raccogliere informazioni di natura finanziaria relative ai clienti non residenti che verranno poi trasmesse all'Office of the Revenue Commissioners (il Fisco Irlandese) il quale, a sua volta, scambierà queste informazioni con le autorità fiscali dei Paesi partecipanti all'Accordo di cui sopra.

⁸ Il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento.

⁹ Il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare o di terzi.

previsto in relazione al Suo diritto di opposizione, il trattamento dei Dati Personali che La riguardano viene effettuato senza necessità del Suo consenso.

5. CONDIVISIONE DEI SUOI DATI PERSONALI

La Società potrà comunicare i Suoi dati personali solo per le finalità sopra descritte ed esclusivamente alle seguenti categorie di destinatari (d'ora in avanti: "Destinatari"):

- persone, società o studi professionali che prestano servizi e/o attività di assistenza e consulenza alla Società (ad esempio in materia legale, amministrativa, contabile, tributaria e finanziaria);
- soggetti delegati a svolgere attività di assistenza/manutenzione tecnica;
- istituti di credito, compagnie e broker assicurativi;
- soggetti, enti od autorità a cui la Società sia obbligata a comunicare i Suoi dati personali in forza di disposizioni di legge o di ordini legittimamente impartiti, quali ad esempio IVASS, CBI, fisco (italiano e irlandese), autorità di sicurezza (italiane e irlandesi), autorità garanti etc.;
- persone autorizzate dal Titolare al trattamento di dati personali necessario a svolgere attività strettamente correlate all'erogazione dei servizi e impegnate alla riservatezza;
- società del Gruppo Imprenditoriale Cattolica, limitatamente al perseguimento di finalità amministrative interne;
- altri soggetti del settore assicurativo (costituenti la cosiddetta catena assicurativa), quali ad esempio gli intermediari, i riassicuratori.

6. TRASFERIMENTO DEI DATI FUORI DALLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO

Per le finalità descritte nella sezione 4 della presente Informativa Privacy, i Suoi dati potranno essere trasferiti a Destinatari che operano fuori dallo Spazio Economico Europeo e, alla data di redazione della presente Informativa Privacy:

- 1) negli Stati Uniti d'America: i fornitori esterni di servizi che trattano dati negli USA aderiscono ai principi Privacy Shield Principle¹⁰.
- 2) in Canada: il Canada dispone di un livello di protezione dei dati adeguato. Sul punto si rinvia alla decisione della Commissione Europea visionabile al sito Web: ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm.

In ogni caso, il Titolare assicura che l'eventuale comunicazione dei Suoi dati personali a Destinatari fuori dallo Spazio Economico Europeo avverrà nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 44 - 49 del GDPR. Per maggiori informazioni, non esiti a contattare la Società ai recapiti indicati nella sezione "Titolare del trattamento" di questa Informativa Privacy.

7. TEMPO DI CONSERVAZIONE DEI DATI PERSONALI

I dati personali trattati vengono conservati per un periodo di tempo strettamente necessario all'espletamento delle attività/finalità sopra descritte. In ogni caso, in relazione ai trattamenti svolti per le finalità di cui alla sezione 4.1 e 4.3, la Società conserverà i dati personali per il periodo di tempo previsto e ammesso dalla normativa italiana a tutela dei propri interessi (tra le norme rilevanti, art. 2952 c.c. "Prescrizione in materia di assicurazione", art. 2947 c.c. "Prescrizione del diritto al risarcimento del danno"). Il periodo di conservazione, normalmente pari a 10 anni, ha inizio dalla data dalla data di cessazione del contratto o di liquidazione definitiva del sinistro. Per i contratti di assicurazione in relazione ai quali il premio non è stato pagato, il rapporto "termina" nel momento in cui i contratti sono stati sottoscritti.

¹⁰ <https://www.privacyshield.gov/welcome>

I dati personali trattati per le finalità di cui alla sezione 4.2 saranno conservati fino al tempo previsto dallo specifico obbligo o norma di legge applicabile.

Per maggiori informazioni, non esiti a contattare la Società ai recapiti indicati nella sezione "Titolare del trattamento" di questa Informativa Privacy.

8. SICUREZZA DEI DATI

La Società adotta tutte le misure di sicurezza necessarie per assicurare un livello adeguato di protezione dei dati personali dagli accessi non autorizzati e dalla perdita o distruzione accidentale degli stessi. A tal fine, l'accesso ai database ed ai documenti della Società sarà limitato agli incaricati per la gestione dei rapporti con i clienti e ai responsabili del trattamento dei dati personali.

9. QUALI SONO I SUOI DIRITTI E COME ESERCITARLI

I diritti di seguito elencati possono essere esercitati in qualsiasi momento per iscritto inviando una email a dpo@verafinancial.com ovvero scrivendo ai recapiti indicati nella sezione "Titolare del trattamento" di questa Informativa Privacy.

La Società si riserva il diritto di verificare la Sua identità chiedendo l'invio di un documento di identità ovvero in forme diverse idonee allo scopo (ad esempio attraverso la conferma di personali in possesso del titolare del trattamento).

La Società si riserva altresì il diritto di chiedere chiarimenti sulla richiesta ricevuta, al fine di assicurarLe un'assistenza rapida e mirata.

9.1 Diritto di accesso (art. 15 GDPR)

Potrà chiederci direttamente se siamo in possesso di dati personali che La riguardano ed ottenere le seguenti informazioni circa il relativo trattamento:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- e) l'esistenza del diritto di chiedere alla Società la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che La riguardano o di opporsi al loro trattamento;
- f) il diritto di proporre reclamo a all'autorità di controllo;
- g) qualora i dati siano forniti alla Società da soggetti terzi, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;
- h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato e le informazioni significative sulla logica utilizzata;
- i) qualora i dati siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'esistenza di garanzie adeguate relative al trasferimento medesimo.

Se lo desidera, potrà altresì chiedere alla Società copia dei dati personali oggetto di trattamento.

Il diritto di accesso è esercitabile gratuitamente. La Società potrebbe decidere di addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi in caso di richieste non fondate, ripetitive ed eccessive.

9.2 Diritto di rettifica (art. 16 GDPR)

In qualsiasi momento potrà modificare i dati personali inesatti che La riguardano. Potrà altresì ottenere l'integrazione dei Suoi dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

9.3 Diritto di cancellazione (art. 17 GDPR)

Al ricorrere di uno dei motivi seguenti, ha il diritto di ottenere dalla Società la cancellazione dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo:

- a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;
- b) Lei ha provveduto alla revoca del consenso su cui si basa il trattamento e non sussiste alcun altro fondamento giuridico per il trattamento;
- c) Lei si è opposto al trattamento e non esistono motivi legittimi prevalenti per procedere al trattamento;
- d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il Titolare;
- f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione.

Il diritto di cancellazione non si applica, *inter alia*, nella misura in cui il trattamento sia necessario per l'adempimento di un obbligo legale a cui la Società è soggetta o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse o per l'accertamento, l'esercizio, la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

9.4 Diritto di limitazione (art. 18 GDPR)

Ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento dei Suoi dati personali qualora Lei:

- a) contesti l'esattezza dei Suoi dati personali, per il periodo necessario alla Società per verificare l'esattezza di tali dati personali;
- b) ritenendo trattamento illecito, si opponga alla cancellazione dei dati personali;
- c) desideri conservare i dati personali per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un Suo diritto in sede giudiziaria, benché la Società non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento;
- d) si opponga al trattamento, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del Titolare del trattamento.

9.5 Diritto di opposizione (art 21 GDPR)

Al ricorrere di motivi connessi alla Sua situazione particolare, Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei dati trattati dalla Società per il perseguimento di un suo interesse legittimo¹¹.

9.6 Diritto alla portabilità dei dati (art. 20 GDPR)

Lei ha diritto di ricevere dalla Società i dati personali che La riguardano in formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico. Ha altresì il diritto di chiedere che tali dati vengano trasmessi dalla Società a un altro titolare del trattamento da Lei indicato. Tale diritto concerne unicamente le ipotesi in cui:

- a) il trattamento si basi sul consenso o sull'esecuzione di un contratto e
- b) il trattamento sia effettuato dalla Società con mezzi automatizzati.

¹¹ In caso di opposizione al trattamento, il Titolare si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

9.7 Diritto alla revoca del consenso prestato

In relazione al trattamento delle categorie particolari di dati personali eventualmente conferiti, Lei ha diritto di revocare il consenso prestato. In ragione delle particolarità connesse alle prestazioni assicurative, un'eventuale revoca del consenso potrebbe compromettere la corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali a carico della Società.

Potrà sempre revocare il consenso senza conseguenze in relazione agli eventuali dati facoltativi da Lei conferiti durante il corso del rapporto contrattuale (ad esempio, indirizzo email).

9 RECLAMI

Lei ha sempre il diritto di presentare un reclamo presso un'autorità di protezione dei dati, segnatamente nello Stato membro in cui risiede abitualmente, lavora oppure nel luogo in cui si è verificata la presunta violazione.

Irlanda: The Data Protection Commissioner, Canal House, Station Road, Portllington, Co. Laois. Telefono: +353 (0)761 104 8000, LoCall: 1890 25 22 31, Fax: +353 (0)57 8684757, Email: info@dataprotection.ie

Italia: Garante per la protezione dei dati personali, Piazza di Monte Citorio, 121 , 00186 Roma. Telefono +39 06 69677 1, Fax +39 06 69677 785, Email: garante@garanteprivacy.it

10 MODIFICHE

Il Titolare si riserva di aggiornarne il contenuto della presente Informativa Privacy, anche a causa di variazioni della normativa applicabile. Potrà sempre reperire la versione più aggiornata del documento sul sito www.verafinancial.com.

Modulo per la richiesta di riscatto totale

Spett.le
Vera Financial dac
Beaux Lane House,
Mercer Street Lower
Dublino D02 DH60
IRLANDA

Oggetto: Riscatto totale della Polizza n. _____

Contraente: _____

residente a _____ in Via _____ (CAP _____), Prov. _____

Il sottoscritto in qualità di: (°)Contraente; oppure di: (°)Legale rappresentante del Contraente
(°) (cancellare l'ipotesi non pertinente)

richiede il riscatto totale della polizza in oggetto.

Ai fini della corretta applicazione della normativa fiscale sugli eventuali proventi, si dichiara che la polizza sopra indicata ed i capitali assicurati:

- sono relativi ad un contratto stipulato nell'ambito delle attività commerciali;
- non sono relativi ad un contratto stipulato nell'ambito delle attività commerciali.

Vogliate effettuare il relativo pagamento sul conto intestato/cointestato al Contraente a voi già noto. (*)

Si allegano i seguenti documenti:

- copia del documento di identità in corso di validità del Contraente in cui sia visibile la fotografia e la firma dello stesso;
- svincolo da parte del vincolatario o assenso al pagamento del creditore pignoratizio in caso di polizza rispettivamente vincolata o ceduta in pegno;
- documento attestante la legale rappresentanza del Contraente (se persona giuridica) in capo al richiedente;
- modulo per il riconoscimento e l'adeguata verifica della clientela, compilato e firmato dal Contraente;
- documento valido comprovante l'esistenza in vita dell'Assicurato, se diverso dal Contraente.

Distinti saluti

(Luogo)

(Data)

(Firma)

*Nel caso in cui la banca di appoggio del Contraente sia cambiata, allegare alla presente il modulo per la variazione delle coordinate bancarie debitamente compilato e firmato, corredato dalla documentazione richiesta.